**BOZZA**

**Piano Triennale per la Prevenzione**

**della Corruzione e della Trasparenza dell’Ordine degli Avvocati di Monza**

**2024-2026**

Predisposto dal Dirigente dell’Ordine degli Avvocati di Monza   
**Dr. Marco Orlandi**(*Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nominato dal Consiglio nella seduta del 01 marzo 2023*)

**Avvertenze metodologiche**

Il presente piano è stato elaborato prendendo come riferimento il “Piano Nazionale Anticorruzione” e gli altri documenti elaborati dall’ANAC.

*Chi dovesse riscontrare omissioni, imprecisioni o errori è pregato di effettuare una segnalazione all’indirizzo PEC istituzionale che è:*

[segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it](mailto:segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it)

*indirizzando apposita nota al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.*

**PREMESSA METODOLOGICA**

Il presente Piano è il risultato di una revisione e dell’aggiornamento del precedente PTPCT 2023-2025, il quale era stato redatto in conformità al PNA 2022 di Anac definito nel novembre 2022, principalmente finalizzato a rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, oltre che a continuare la sensibilizzazione verso la semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative.

Gli eventi che maggiormente caratterizzano in senso innovativo il Piano precedente sono:

* l’avvenuto insediamento del nuovo consiglio in seguito alle elezioni svolte nel mese di gennaio 2023;
* l’inserimento di 3 risorse nuove negli uffici dell’Ordine all’esito dell’espletamento delle procedure concorsuali;
* l’adozione di misure volte a soddisfare gli adempimenti previsti dal D.Lgs 150/2022, la c.d. della Riforma Cartabia;
* le novità introdotte in tema di Whistleblowing dal d.lgs. 24/2023.

ANAC ha sottolineato la necessità di un rafforzamento dell’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi siano vanificati da eventi corruttivi.

Si riconferma l’apparato legislativo vigente nel momento della redazione del precedente PTPCT, che prevedeva il **Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO**), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario. Si prevede, inoltre, un Piano in forma semplificata per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, con modalità da definirsi in un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

Il COA di Monza in quanto ordine professionale con meno di 50 dipendenti continua ad adottare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza così come specificato nella Tabella 2 - Amministrazioni/enti tenuti ad adottare il PTPCT Amministrazioni/enti tenuti ad adottare il PTPCT (o misure integrative dei MOG 231 per gli e.p.e) anche in considerazione della delibera n. 777 del 24 novembre 2021 con cui ANAC ha introdotto semplificazioni per l‘applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali, delibera richiamata dal PNA 2022 al paragrafo 2.2 e al paragrafo 10.

Il quadro normativo viene integrato con il disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 6 del d.l. n. 80/2021, in base ai quali sono stati emanati il DPR del 24 giugno 2022 n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” e il DM del 30 giugno 2022 n. 132, “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” che hanno definito la disciplina del PIAO.

Inoltre, il PNA 2022, adottato da ANAC in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa con durata triennale.

Nella stesura del piano per il triennio 2024-2026 il RPCT si è dunque soprattutto concentrato sulla prima parte del PNA2022, dedicata principalmente alla pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, precisando, comunque, che l’ente soggetto del presente piano **non** è in ogni caso coinvolto in quei settori in cui vengono gestiti fondi strutturali e del PNRR e pertanto ha nel 2023 proseguito la sua attività nei processi tradizionali descritti nei precedenti piani. Non si è pertanto rilevato un aumento del rischio corruttivo ma si è comunque proseguito nell’attività di monitoraggio sull’attuazione di quanto programmato per contenere i rischi corruttivi tentando il più possibile di rispettare i suggerimenti di Anac che consiglia di focalizzarsi su poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati con attività di monitoraggio che Anac ha proposto con soluzioni specifiche per enti da 1 a 15 dipendenti, come si evince dalla tabella 7 del paragrafo 10.02.1 del PNA 2022.

Il presente Piano è stato redatto dal Dr Marco Orlandi, Dirigente Amministrativo dell’Ordine, nominato con delibera del Consiglio in data 01.03.2023, nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Le attività qui riprese integralmente rispetto dalla precedente stesura del PTPCT sono inerenti ai seguenti aspetti:

a) aggiornamento della mappatura dei processi amministrativi;

b) verifica e valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e loro fasi;

c) verifica di misure idonee all’eliminazione o, se non possibile, riduzione del

rischio corruzione;

d) monitoraggio del rispetto delle misure di contrasto e le verifiche periodiche;

e) elaborazione della revisione annuale del Piano.

Stante queste premesse, il RPCT ha avviato la rilettura e la revisione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ordine degli Avvocati di Monza.

Si segnala che in continuità con il passato, si è scelto di mantenere un unico documento per i due enti, Ordine degli Avvocati di Monza e Fondazione Forense di Monza, in quanto la Fondazione Forense è completamente partecipata dall'Ordine dettagliando i singoli processi. Stante la delibera del CDA di Fondazione del 14/12/2020 e la presa d’atto da parte del Consiglio dell’Ordine nella seduta del 13/01/2021, l’RPCT compila il presente Piano per la parte relativa a Fondazione considerando che ad essa si applicano i soli obblighi in tema di trasparenza.

Per rendere agevole la consultazione del documento, i due Piani (Anticorruzione e trasparenza), ancorché integrati e coordinati l’un con l’altro, sono mantenuti dunque distinti in due sezioni, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse.

Il RPCT nell’aggiornamento del PTPCT ha coinvolto attivamente gli organi di indirizzo politico, con l’intento che svolga un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuisca alla creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole e di supporto al RPCT.

Il piano è stato approvato tramite un “doppio passaggio” secondo cui l’approvazione è avvenuta prima di uno schema in bozza del PTPCT e successivamente del piano definitivo.

Si è, inoltre, auspicato un raccordo sinergico di collaborazione tra l’organo di indirizzo, tutti i dipendenti e collaboratori, gli stakeholders e i fornitori e il RPCT. A tal fine, si è tentato di sviluppare, a tutti i livelli organizzativi, una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate.

Sommario

[1. SEZIONE I - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2024-2026 7](#_Toc157028236)

[Premessa introduttiva 7](#_Toc157028237)

[1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti 10](#_Toc157028238)

[1.2. Scopo e funzioni del PTPCT 10](#_Toc157028239)

[1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione 12](#_Toc157028240)

[1.4. Destinatari del Piano 13](#_Toc157028241)

[1.4.1. Organi di indirizzo 13](#_Toc157028242)

[1.4.2. Personale dipendente 13](#_Toc157028243)

[1.4.3. Componenti commissioni 14](#_Toc157028244)

[1.4.4. Soggetti esterni 15](#_Toc157028245)

[1.5. Obbligatorietà 15](#_Toc157028246)

[2. Quadro Normativo 16](#_Toc157028247)

[3. Elenco dei reati 21](#_Toc157028248)

[4. La metodologia seguita 25](#_Toc157028249)

[4.1. Analisi del contesto esterno 25](#_Toc157028250)

[4.2. Analisi del contesto interno 26](#_Toc157028251)

[4.3. I servizi al cittadino messi a disposizione dall’Ordine e dai suoi Iscritti 33](#_Toc157028252)

[4.3.1. Il Gratuito Patrocinio 34](#_Toc157028253)

[4.3.2. Lo Sportello legale al cittadino 34](#_Toc157028254)

[4.3.3. Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 35](#_Toc157028255)

[4.3.4. Gestione degli arbitrati 35](#_Toc157028256)

[4.3.5. Sportello Cassa Forense 36](#_Toc157028257)

[4.3.6. Gestione difese d’Ufficio 36](#_Toc157028258)

[4.4. La Formazione Continua 38](#_Toc157028259)

[5. Analisi dei rischi 40](#_Toc157028260)

[5.1. Pianificazione e previsione 43](#_Toc157028261)

[5.2. Le misure specifiche 46](#_Toc157028262)

[6. La normativa antiriciclaggio 52](#_Toc157028263)

[7. Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679) 54](#_Toc157028264)

[8. Anticorruzione, Trasparenza e nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) 56](#_Toc157028265)

[9. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 57](#_Toc157028266)

[10. Monitoraggio 58](#_Toc157028267)

[11. Le misure di carattere generale 59](#_Toc157028268)

[11.1. Le misure di trasparenza 59](#_Toc157028269)

[11.2. Il codice di comportamento 60](#_Toc157028270)

[12. “WHISTLEBLOWING” – “PANTOUFLAGE “– “PATTI DI INTEGRITA” 62](#_Toc157028271)

[12.1. Misure a tutela del dipendente segnalante - WHISTLEBLOWING 62](#_Toc157028272)

[12.2. Divieti post-employment (PANTOUFLAGE) 65](#_Toc157028273)

[12.3. I Patti di integrità 67](#_Toc157028274)

[12.4. La formazione e la comunicazione 67](#_Toc157028275)

[13. Parte speciale: mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi 68](#_Toc157028276)

[14. Valutazione del rischio ed adozione delle misure di prevenzione 77](#_Toc157028277)

[15. SEZIONE II - Programma Triennale per la Trasparenza 2024-2026 79](#_Toc157028278)

[Premessa introduttiva 79](#_Toc157028279)

[16. Fonti normative 82](#_Toc157028280)

[17. Contenuti 82](#_Toc157028281)

[18. Procedimento di elaborazione e adozione del programma 88](#_Toc157028282)

[18.1. Gli obiettivi strategici e operativi e il collegamento con la programmazione delle Performance 88](#_Toc157028283)

[18.2. Uffici e personale coinvolti nell’individuazione dei contenuti del Programma 89](#_Toc157028284)

[18.3. Categorie di dati e informazioni da pubblicare 89](#_Toc157028285)

[19. Iniziative di comunicazione del programma triennale 91](#_Toc157028286)

[19.1. Iniziative di comunicazione all’interno della struttura operativa 91](#_Toc157028287)

[19.2. Comunicazione verso i portatori d’interesse esterni 91](#_Toc157028288)

[20. Accesso Civico e accesso generalizzato 91](#_Toc157028289)

[21. Attestazione 95](#_Toc157028290)

# SEZIONE I - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2024-2026

# Premessa introduttiva

**L’Ordine**

Il presente aggiornamento del PTPCT dell’Ordine degli Avvocati di Monza (d’ora in poi, per brevità, l’Ordine), ferme restando le precisazioni anticipate nella Premessa metodologica, è stato redatto tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell’ente e delle attività istituzionali svolte.

L’Ordine garantisce la correttezza, la trasparenza e l’integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall’ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e a tal fine si adegua ai precetti normativi, in quanto compatibili, tenuto conto della propria funzione, organizzazione interna e forma di finanziamento che caratterizzano l’Ordine e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni. L’Ordine, pertanto, in continuità con quanto già posto in essere sin dal 2016, attraverso il presente documento individua per il triennio 2024 - 2026, la propria politica anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure - obbligatorie e ulteriori - di prevenzione della corruzione.

Individua, inoltre, nella sezione trasparenza la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D.lgs 33/2013, avuto riguardo a modi e responsabili di pubblicazione, nonché le modalità per esperire l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato.

Rammentiamo anche ora che il Consiglio dell’Ordine svolge attività in favore degli iscritti all’Albo e/o Registro ed i suoi componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo **gratuito**, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività (vedi nel dettaglio paragrafo 4.2 “Analisi Contesto interno”), come ad esempio la gestione dell’ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta della documentazione fiscale e reddituale dallo stesso fornito, dall’aprile 2020 in modalità telematica per tramite dell’avvocato abilitato dal cittadino prescelto, ed un sommario esame della fondatezza della domanda.

Quanto ai compiti istituzionali come, ad esempio, l’iscrizione all’Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione, dal 2022 anche in modalità telematica, corredata da una serie di documenti (*Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; autocertificazione carichi pendenti; fotocopia del documento di identità personale; codice fiscale*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l’iscrizione; successivamente all’avvenuta iscrizione il neo Avvocato entro 60gg dovrà prestare Giuramento avanti al Consiglio dell’Ordine.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell’attività amministrativa svolta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il presente PTPCT si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed **in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche** ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare il Piano, così come anche fu chiarito dall’ANAC nel PNA 2016, è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un Organo interno di Vigilanza OIV stante la mancata indicazione per gli enti pubblici non economici nell’art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, *in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*; Inoltre si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance.

Non si è, altresì, prevista, tra le misure di prevenzione, la tradizionale **rotazione** degli incarichi per il personale dipendente perché, in considerazione delle ridotte dimensioni degli enti e per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto che tale vincolo oggettivo connesso all’assetto organizzativo dell’amministrazione, non rendesse possibile l’applicazione della misura nel senso tradizionale.Costante è però l’attività di monitoraggio dei processi e sulle attività principali le risorse sono interdipendenti e intercambiabili e come meglio si descriverà in seguito gli enti applicano una sorta di rotazione funzionale.

La rotazione del personale è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012 sulla quale l’Autorità si è soffermata nuovamente nel PNA 2018 e nell’Allegato 2) del PNA 2019, per il rilievo che essa può avere nel limitare fenomeni di “mala gestio” e corruzione.

L’Ordine degli Avvocati di Monza e la Fondazione Forense hanno inteso la costante e precisa descrizione delle procedure operative e la rotazione sulle attività principali del personale di segreteria quali ordinari strumenti di efficienza organizzativa e di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Inoltre l’attività di confronto e formazione del e fra il personale è continua e costante. Gli uffici dell’Ordine continuano a trarre vantaggio dall’attività di descrizione delle attività riportate in dettagliate procedure operative che poi sono servite e serviranno in futuro nella fase di addestramento del personale subentrante.

La formazione inoltre è considerata come una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile, impiegabile e intercambiabile nelle diverse attività. E questa caratteristica, nel corso del 2023, è stata vitale in quanto ha consentito in tempi relativamente rapidi e in modo agevole l’inserimento di 3 nuove risorse a seguito dell’espletamento delle relative procedure concorsuali e di non bloccare alcuna attività nell’instaurazione di un contratto di sostituzione maternità.

Attraverso l’analisi dei carichi di lavoro e la precisa descrizione delle attività da svolgersi, le competenze del personale nella gran parte dei ruoli sono interscambiabili e le stesse attività sono pianificate con uno svolgimento plurimo da parte delle risorse coinvolte nei processi. È quindi applicata una sorta di costante **rotazione “funzionale”** mediante la inevitabile fungibilità tra le esigue risorse umane disponibili nei compiti e nelle responsabilità che caratterizzano le due amministrazioni, l’Ordine e Fondazione Forense.

L’organizzazione del lavoro prevede, inoltre, periodi di affiancamento da parte delle risorse più esperte di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo.

Allo stesso modo viene privilegiata la circolarità e condivisione delle informazioni, anche mediante l’uso di chat interne dedicate, attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l’esercizio di determinate attività, aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso.

Il RPC dell’Ordine è contestualmente anche il Responsabile della Trasparenza ai sensi di quanto previsto in virtù delle modifiche introdotte dal legislatore nel D.Lgs. n. 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto l’incarico di responsabilità della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Circa la nomina del Responsabile per l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) in ottemperanza all’articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, individuata da Anac come misura organizzativa di Trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, si rileva che è lo stesso Dirigente Amministrativo, Dr Marco Orlandi, incaricato di tale ruolo, vista la delibera del Consiglio dell’Ordine del 01.03.2023. Lo stesso ha attivato l’abilitazione del profilo utente di “Rasa” secondo le modalità previste dalla normativa.

**I Soggetti**

Relativamente alla predisposizione e implementazione del PTPCT dell’Ordine, risultano coinvolti i seguenti soggetti:

• il Consiglio dell’Ordine, chiamato a predisporre gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e misure di trasparenza e ad adottare il PTPCT attraverso un doppio passaggio (preliminare approvazione di uno schema e successiva approvazione di un PTPCT definitivo);

• I Dipendenti dell’Ordine e della Fondazione Forense di Monza impegnati in tutte le attività e nel processo di identificazione del rischio e attuazione delle misure di prevenzione;

• Il RPCT, chiamato a svolgere i compiti previsti dalla normativa e dettagliatamente precisati nell’allegato 2 alla Deliberazione ANAC n ͘. 1074 del 21 Novembre 2018 e nella parte IV del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con Delibera n.1064 del 13 Novembre 2019.

# Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all’approvazione del Consiglio dell’Ordine ed all’inserimento *online* sul sito istituzionale nell’area dedicata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L’aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

* + 1. l’eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
    2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
    3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
    4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

# 

# Scopo e funzioni del PTPCT

L’Ordine e la Fondazione Forense di Monza anche per il triennio 2024-2026, intendono proseguire a rafforzare la propria conformità alla normativa di trasparenza e il proprio impegno a porre in essere misure di prevenzione, in conformità agli obiettivi strategici adottati con specifico riferimento all’area anticorruzione e trasparenza.

L’attuazione del PTPCT risponde all’obiettivo dell’Ordine (in tutte le sue articolazioni) di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Il PTPCT è lo strumento di cui l’Ordine si dota per:

* prevenire la corruzione e l’illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione dell’Ordine ai fenomeni di corruzione, corruttela e mala gestio;
* compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in ragione dell’attività svolta;
* revisionare e migliorare la regolamentazione interna
* individuare le misure preventive del rischio e garantendone esecuzione;
* garantire l’idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
* facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro compatibilità e applicabilità;
* facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità ed incompatibilità;
* assicurare l’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ordine di Monza;
* tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower) anche in ottemperanza alla nuova normativa di cui al Decreto legislativo n. 24/2023;
* garantire l’accesso civico e l’accesso generalizzato in conformità alla normativa di riferimento ͘

Il presente PTPCT deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto:

− del disposto del Codice di Comportamento dell’Ordine degli Avvocati di Monza rivisto in base alla Delibera Anac n. 177 del 19 febbraio 2020 e approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 12/01/2022 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Programma

− del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014)

Il PNA 2022 ha inoltre sensibilizzato gli enti a riflettere sugli obiettivi strategici del Piano ed in particolare RPCT si è focalizzato sui seguenti ritenendoli i maggiormente inerenti alla peculiarità organizzativa dell’ente (Vedi Scadenzario 2024):

* miglioramento continuo dell’informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”
* miglioramento dell’organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l’esterno
* digitalizzazione dell’attività di rilevazione e valutazione del rischio e di monitoraggio
* incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell’ente anche ai fini della promozione del valore pubblico
* costituzione/partecipazione a Reti di RPCT in ambito territoriale (ULOF)
* consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l’attuazione del piano
* integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT e il monitoraggio degli altri sistemi di controllo interni
* miglioramento continuo della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione Amministrazione Trasparente

Nella predisposizione del presente PTPCT, l’Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle proprie dimensioni, all’organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell’ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell’Ordine) sia dei dipendenti e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza che sia il Consiglio Nazionale Forense che gli Ordini territoriali sono enti auto-finanziati per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del documento stesso.

# Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il presente Piano integrato è stato strutturato nel modo seguente.

1. Una **parte generale**, che comprende:
   * l’indicazione del quadro normativo di riferimento;
   * l’elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
   * la descrizione della metodologia seguita per l’elaborazione del piano;
   * l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell’Ordine;
   * compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.
2. Una **parte speciale**, nella quale sono descritti:
   * i processi e le attività a rischio;
   * i reati ipotizzabili in via potenziale;
   * il livello di esposizione al rischio;
   * le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

# Destinatari del Piano

Sulla base delle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nei PNA via via aggiornati sono stati identificati, nei limiti della compatibilità, quali destinatari del PTPCT:

* + 1. i componenti del Consiglio dell’Ordine, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense (ente di diritto privato sottoposto al controllo dell’Ordine Avvocati di Monza e da quest’ultimo gestito) nonché della Commissione per l’Accreditamento prevista dall’art. 18 del Regolamento per la Formazione continua n. 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense.
    2. il personale dell'Ordine e della Fondazione Forense;
    3. i componenti delle Commissioni sia dell’Ordine che della Fondazione Forense (anche esterni) e del Comitato per la Pari Opportunità;
    4. i consulenti;
    5. i revisori dei conti;
    6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

# Organi di indirizzo

Attualmente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza è composto da 15 membri. Per i dati dei componenti si rinvia al seguente link:

<https://www.ordineavvocatimonza.it/it/consiglio-in-carica/p5>

Si segnala che i consiglieri hanno rilasciato la dichiarazione di cui all’articolo 20 del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

I componenti del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Forense di Monza attualmente sono 7 ed hanno rilasciato la dichiarazione di cui all’articolo 20 del D. L.vo 8 aprile 2013 n. 39.

Per i dati dei componenti si rinvia al seguente link:

https://www.ordineavvocatimonza.it/it/consiglio-in-carica/p66

# Personale dipendente

L’Ordine al 31/12/2023 dispone di n. 4 dipendenti, la Fondazione Forense di n. 5 dipendenti.

In generale i dipendenti sono tenuti a:

1. collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
2. osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
3. adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013 e del Codice di comportamento;
4. effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT;
5. segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengano a conoscenza seguendo la procedura delineata dal Codice di comportamento e dal presente PTPCT. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità derivante dallo status di dipendente e comunque sempre in aderenza alle disposizioni previste, ove applicabili e compatibili, dal Testo unico in materia di pubblico impiego e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013.

Per i dati degli uffici dell’Ordine si rinvia al seguente link:

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=806>

Nel 2023 si è dato seguito alle assunzioni all’esito delle relative procedure concorsuali, pertanto l’organico dell’Ordine è stato completato con l’assunzione di 3 dipendenti (1 figura dirigenziale a tempo parziale e 2 risorse dell’area degli assistenti, 1 a tempo parziale e 1 a tempo pieno), in aggiunta alla risorsa dell’area funzionari già in forza.

Anche al fine di supportare e facilitare questi cambiamenti, il RPCT ha proseguito a sensibilizzare le risorse a tenere aggiornate le procedure dettagliate in con precise descrizione delle attività abitualmente svolte.

Anche nel 2023 si è provveduto come per le annualità precedenti a compilare il Conto del personale del 2022 sul portale Sico del Mef.

Il RPCT in carica (l’avv. Pasquale Le Piane ha cessato il suo incarico il 28.02.2023 e il Dr Marco Orlandi è in ruolo dal 01.03.2023) ha verificato che tutte le fasi inerenti agli adempimenti relativi alle assunzioni indicate venissero adeguatamente comunicate e pubblicate sul sito nell’apposita sezione dell’Area Amministrazione Trasparente e nel corso del 2023 ha monitorato le fasi dell’entrata in servizio e di assunzioni degli incarichi delle nuove risorse in organico.

# Componenti commissioni

L'Ordine, infine, nella seduta di Consiglio del 01 febbraio 2023 ha istituito alcune Commissioni per la cui individuazione nonché per i dati ad esse relativi si rinvia al seguente link: <https://www.ordineavvocatimonza.it/it/commissioni/p6>

La Fondazione Forense, nella seduta del 14.02.2023 ha istituito la Commissione Organismo per la cui individuazione nonché per i dati ad esse relativi si rinvia al seguente link:

http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Organismo/Default.aspx?id=307

Il RPCT si è occupato e si occuperà di monitorare che anche tutti gli adempimenti formali previsti vengano svolti.

# Soggetti esterni

Destinatari del presente piano sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti contrattuali con l’Ordine inclusi i soggetti terzi parte di contratti di fornitura e servizi nonché di consulenza.

http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=805

# Obbligatorietà

A tutti i soggetti sopra elencati ed indicati, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano nonché quelle del Codice di Comportamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

<https://www.ordineavvocatimonza.it/media/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO_compressed.pdf>

# Quadro Normativo

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPCT.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPCT, costituiti da:

* Legge 25 aprile 1938, n ͘897, recante “Norme sull’obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”;
* Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n ͘382, recante “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali”;
* Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n ͘ 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”;
* Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n ͘328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché' della disciplina dei relativi ordinamenti”;
* Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n ͘169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;
* Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n ͘137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n ͘148”;
* la legge 6 novembre 2012, n. 190, nella sua attuale versione modificata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
* il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati (in appresso anche solo “PNA”), oggi aggiornato a seguito della Determinazione ANAC n. 12/2015 del 28/10/2015 ed ulteriormente aggiornato con la Delibera n. 831/2016 del 3 agosto 2016 - Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
* Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
* il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
* il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
* la Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
* la deliberazione 145/2014, diffusa il 22 ottobre 2014 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – senza tuttavia che ciò costituisca acquiescenza o rinuncia alcuna agli effetti discendenti dal contenzioso azionato avverso tale deliberazione avanti il TAR per il Lazio;
* Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;
* Determinazione ANAC n ͘. 12 del 28 ottobre 2015, Aggiornamento 2015 al PNA” (per brevità Aggiornamento PNA 2015);
* Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;
* Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza* (“decreto Madia”), correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
* Piano Nazionale Anticorruzione 2016 serie generale n. 197 del 24/08/2016 approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
* Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 con cui ANAC ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
* Delibera n. 1310/2016 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
* Regolamento (UE) 2016/679 concernente le “Norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati” nonché dal D.lgs n. 196/2003 così come riformato dal D.lgs. n. 101/2018;
* Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
* La delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
* La delibera ANAC n. 1208/2017 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
* Deliberazione ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del RPCT;
* La delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
* Deliberazione ANAC n.1064 del 13 Novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019);
* La delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 Linee guida in materia di Codici di Comportamento;
* La delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 riguardante proposte di semplificazione per l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali;
* La delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano **le regole di comportamento** che devono essere osservate da parte dei **dipendenti pubblici**, le disposizioni seguenti:

* il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";*
* il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
* la deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 *"Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" - (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);*
* Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante “*Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense”;*
* *la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.*
* *la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.*

Si segnala nello specifico che l’ANAC, nel 2020 ha approvato, con Delibera n. 177, le Linee guida in materia di **Codice di Comportamento** delle amministrazioni pubbliche con le quali fornisce indirizzi interpretativi e operativi volti a orientare le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento che integrino e specifichino i doveri minimi posti dal dpr 62/2013, con contenuti che non siano meramente riproduttivi del codice generale, ma che siano utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell’interesse pubblico.

Il RPCT rileva che l’attuale codice di comportamento, approvato con delibera del Consiglio dell’Ordine il 12/01/2022, è frutto di un approfondimento delle linee guida ANAC.

Per l'individuazione delle aree a rischio dell’Ordine sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le articolazioni:

* la c.d. nuova legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247;
* il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014;
* il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
* la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
* il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
* il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
* il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
* il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"* convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013;
* D.lgs. 97/2016 entrato in vigore il 23/06/2016;
* Decreto 16 agosto 2016, n. 178 entrato in vigore il 27/9/2016 “Regolamento Tenuta albi”;
* il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 entrato in vigore il 23/06/2016 e recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»
* Legge, 12/07/2017 n° 113, G.U. 20/07/2017, “*Nuove disposizioni sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi”;*
* *DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90, “Nuova normativa antiriciclaggio”, attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 28)*
* Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (si seguito GPDR) e, l’entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
* Legge 27/12/2019 n. 160 che all’art. 1, comma 163 è intervenuto modificando gli artt. 46 e 47 del D.lgs. n. 33/2013 in materia di inadempimento e sanzioni connesse al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
* Legge 10/08/2023 n. 112 recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Tutto quanto non espressamente previsto dal presente PTPCT si intende regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto applicabile e compatibile, secondo il disposto dell’art. 2bis, co. 2 del D.lgs. ͘n.33/2013.

Il PTPCT 2024 - 2026 si compone del presente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante, di modo che tutti i documenti che lo compongono siano letti ed interpretati l’uno per mezzo degli altri. Gli allegati menzionati sono:

* Allegato A\_PTPCT 2024-2026 criteri determinazione fattore di rischio
* Scadenze\_anticorruzione\_CoaFFMonza\_2024

# Elenco dei reati

Parte centrale del Piano è l’analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell’attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l’adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Il PTPCT costituisce il principale strumento adottato dall'Ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPCT è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati.

Il PNA 2019 attua una specifica riflessione in tema di reati e corruzione; esso precisa che la legge 6/11/2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

Gli accordi internazionali ratificati dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell’integrità del pubblico funzionario e dell’agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all’adozione di misure preventive dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell’integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell’analisi del rischio corruttivo, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell’ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

Si ritiene qui utile come premessa, precisare meglio la nozione di “CORRUZIONE” e di “PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

La corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli.

Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici in senso lato, delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Nel corso dell'analisi dei rischi del presente piano, si è fatto riferimento a un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell’Ordine a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dall'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

* + Corruzione per l'esercizio della funzione -Istigazione alla corruzione (art. 318 c.p.);
  + Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
  + Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).
  + Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).
  + Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
  + Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  + Concussione (art. 317 c.p.);
  + Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
  + Peculato (art. 314 c.p.);
  + Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
  + Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
  + Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio. (art. 326)
  + Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

Nell’ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”.

L’Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. “*La* *rotazione straordinaria*”), ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis,321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente **in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato**.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse.

Come anticipato, le Convenzioni internazionali sopracitate promuovono, presso gli Stati che le firmano e ratificano, l’adozione, accanto a misure di rafforzamento della efficacia della repressione penale della corruzione, di misure preventive, individuate secondo il metodo della determinazione, del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all’interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva. Esse, pertanto, si sostanziano sia di misure di carattere organizzativo, oggettivo, sia di misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Le misure di tipo **oggettivo** sono volte a prevenire il rischio incidendo sull’organizzazione e sul funzionamento degli enti. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) sono atte a precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di “*prevenzione della corruzione*”, che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012. In essa per la prima volta in modo organico si introducono e si mettono a sistema misure preventive.

In particolare l’art. 1, co. 36, della l. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della “cattiva amministrazione” e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Il collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l’innalzamento del livello di qualità dell’azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore sulla l. 190/2012. In particolare nell’art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui si fa un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le misure di carattere **soggettivo** concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell’imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Da un punto di vista generale, per l’individuazione dell’ambito soggettivo, l’Autorità ha dato indicazioni con **la** [delibera n. 1310](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667) **del 28 dicembre 2016**, «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e con la [delibera n. 1134](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7019) **dell’8 novembre 2017**, recante «nuove lineeguida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Per quel che concerne la trasparenza, ANAC ha anche fornito chiarimenti sul criterio della “compatibilità”, introdotto dal legislatore all’art. 2-bis, co. 2 e 3, del d.lgs. 33/2013 ove è stabilito che i soggetti pubblici e privati ivi indicati applicano la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”. Nella delibera **n. 1310** e nella delibera **n. 1134**, si precisa che la compatibilità va esaminata in relazione alle categorie di enti e all’attività propria di ciascuna categoria. In particolare, il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Specificatamente nella delibera n. 1310 trova spazio la precisazione che gli ordini professionali sono tenuti all’applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Mentre nella delibera n. 1314 si specifica che sono sottoposti alla normativa:

- le società in controllo pubblico, anche congiunto;

- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. n. 33/20138.

Infine, gli obblighi di trasparenza si applicano anche a:

- le società a partecipazione pubblica;

- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche indicate all’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/20139.

# La metodologia seguita

# Analisi del contesto esterno

L’analisi del contesto esterno ed interno rientra tra le attività necessarie per calibrare le misure di prevenzione della corruzione e costituisce la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’Amministrazione in considerazione delle specificità dell’ambiente in cui essa opera, ossia delle dinamiche sociale, economiche e culturali che si verificano sul territorio presso il quale essa è localizzata.

L’analisi del **contesto esterno** restituisce all’amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell’ambiente in cui l’amministrazione o ente opera.

L’accuratezza della stessa, intesa come analisi del contesto socio-territoriale, si è concretizzata nell’esame dettagliato del contesto, prendendo come base un buon livello di informazione sul contesto socio-territoriale comprensivo delle variabili culturali, criminologiche, sociali e economiche.

L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile in quanto consente all’amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell’ambiente in cui opera.

Ai fini dello svolgimento di tale analisi, l’Ente si è avvalso degli elementi e dei contenuti delle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e da ultimo dei dati contenuti nella “Raccolta dei dati sull’attività del Ministero dell’Interno dall’anno 2015 al 2022 pubblicata il 15/08/2023, disponibile alla pagina web: <https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-08/dossier_viminale_ferragosto_2023.pdf>

A livello provinciale si era provveduto nel precedente piano ad analizzate le risultanze 2020-2021 dell’Indice di Permeabilità dei territori alla Criminalità Organizzata (IPCO) che si inserisce nel quadro del Protocollo d’intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. L’Indice di Permeabilità alla Criminalità Organizzata (IPCO) rappresenta un numero indice che consente di comparare, su base omogenea, le province italiane e determinarne una classifica con la volontà di cogliere sia le differenze geografiche presenti sul territorio italiano sia l’evoluzione temporale della permeabilità.

<https://eurispes.eu/news/eurispes-risultati-dellindice-di-permeabilita-dei-territori-alla-criminalita-organizzata-ipco/>

Confrontando i dati del 2019 (pre pandemia covid) con quelli del 2021 si era evidenziato un generale calo dei reati, un andamento comune alle grandi città. A Milano, in particolare i reati erano diminuiti del 11,8%.

Quanto ai dati milanesi del 2022, si rilevava che il territorio meneghino era primo in Italia per densità di FURTI ( 2.943 ogni 100.000= abitanti) in particolare: furti con strappo ( 56,6), furti con destrezza (666) e furti esercizi commerciali (176); 37esima per OMICIDI VOLONTARI con 18 denunce ( pari a 0,6 ogni 100.000= abitanti), 90esima per OMICIDI COLPOSI con 57 denunce ( pari a 1,9 per 100.000= abitanti), 7ima per le VIOLENZE SESSUALI con 477 denunce ( pari a 14,7 per 100.000= abitanti), seconda per le RAPINE con 3346 denunce ( pari 103,4 ogni 100.000= abitanti), decima per ESTORSIONI con 708 denunce ( 21,9 ogni 100.000= abitanti) e terza per ASSOCIAZIONE A DELINQUERE con 96 denunce ( 3 per ogni 100.000= abitanti).

Dal dossier ECOMAFIA 2022 di Legambiente la Lombardia risultava la quarta regione per inchieste di corruzione finalizzata a perpetrare illeciti ambientali.

Per quanto attiene la PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA la Questura di Monza ha evidenziato un aumento di reati post pandemia.

Nel 2022 su oltre diecimila segnalazioni ricevute, si registravano 964 interventi di Polizia e di questi 422 avevano riguardato liti in famiglia (chiara conseguenza del Lockdown).

Un ulteriore elemento di valutazione per l’ambito territoriale è rappresentato dal Distretto della Corte di Appello di Milano per cui si richiamavano le valutazioni espresse dal Procuratore generale della Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano e dalla Presidente della Corte di Appello di Milano

<http://www.ca.milano.giustizia.it/stato_giustizia.aspx?pnl=1>

nonché quelle del Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Lombardia all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023

<https://www.corteconti.it/Download?id=6e67f4c6-9905-4b9f-939b-e2907cacb36b>

# Analisi del contesto interno

Elemento fondamentale per la gestione del rischio è l’analisi del contesto interno che riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo (cfr. Allegato 1 PNA 2019 e successivi interventi). Questa analisi, attraverso la quale l’amministrazione comprende meglio le proprie caratteristiche e l’ambiente in cui è inserita, è presupposto fondamenta le delle attività di pianificazione.

L'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall'ordinamento della professione forense e delle regole deontologiche, con finalità di tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale nell'ambito del circondario. L'Ordine ha l'esclusiva rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel circondario e promuove i rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione.

Cambiamento avvenuto nel 2023 inerente all’Ordine e alla sua organizzazione è il **rinnovo del Consiglio**, fatto che per la sua importanza merita un approfondimento.

Con delibera del 30/11/2022 e successiva comunicazione/avviso del 16/12/2022, inviato agli iscritti mediante PEC il 16/12/2022, sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine e del Comitato Pari Opportunità (per il quadriennio 2023/2026) da tenersi nelle seguenti date: 25, 26 e 27 gennaio 2023, con termine per il deposito delle candidature entro le ore 12,00 del giorno 11/01/2023.

In data 01/02/2023 il Consiglio ha deliberato le seguenti cariche / commissioni all’esito delle elezioni svolte il 25-26-27/01/2023

* + NOMINA CONSIGLIERI PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE
  + NOMINA COORDINATORI E COMPONENTI COMMISSIONI ISTITUZIONALI:
    - COMMISSIONE COORDINAMENTO SEGRETERIE ORDINI LOMBARDI
    - COMMISSIONE FORMAZIONE ULOF
    - REFERENTE INFORMATICO DELL’ORDINE
    - COMMISSIONE DIRITTO DI FAMIGLIA
    - COMMISSIONE ESPOSTI:
    - COMMISSIONE PRATICANTI
    - COMMISSIONE PARCELLE
    - COMMISSIONE AFFARI PENALI E DIFESE D’ UFFICIO ED ELENCHI GRATUITO PATROCINIO PENALE
    - COMMISSIONE ELENCHI GRATUITO PATROCINIO CIVILE
    - COMMISSIONE SPORTELLO PER IL CITTADINO
    - COMMISSIONE DIRITTI UMANI DELL’ORDINE AVVOCATI DI MONZA
    - COMMISSIONE ACCREDITAMENTO LOCALE
    - REFERENTE SERVIZI INFORMATIVI
    - COMMISSIONE INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA’ EXTRA ISTITUZIONALI
    - COMMISSIONE EQUO COMPENSO
    - COMMISSIONE SPECIALIZZAZIONI
    - COMMISSIONE ELENCO DIFENSORI D’UFFICIO PER LE CONVALIDE DELLE ESPULSIONI

È stata altresì deliberata la delega per la presidenza e di nr. 4 componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense.

Link alla pagina del sito inerente al rinnovo del consiglio e delle commissioni: <https://www.ordineavvocatimonza.it/it/consiglio-dell-ordine/p4>

Circa le elezioni del Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense di Monza in data 16/12/2022, il Consiglio di amministrazione di Fondazione Forense di Monza in carica indice, per i giorni 25, 26 e 27 gennaio 2023, le elezioni per il rinnovo di n. 2 Componenti per il quadriennio 2023-2026.

In data 14/02/2023, il Consiglio di amministrazione rinnova e conferma le cariche in seguito alle elezioni suddette.

<https://www.ordineavvocatimonza.it/it/consiglio-in-carica/p66>

Durante la medesima seduta il Consiglio di amministrazione nomina i componenti:

* della Commissione Organismo

<https://www.ordineavvocatimonza.it/it/chi-siamo/p78>

* del Direttivo della Scuola Forense

<https://scuola-forense-di-monza.webnode.it/chi-siamo/>

* del Comitato Tecnico Scientifico

<https://www.ordineavvocatimonza.it/it/comitato-tecnico-scientifico/p68>

Il RPCT verifica costantemente l’aggiornamento delle relative pagine nel sito istituzionale.

Nello specifico, l’Ordine degli Avvocati di Monza, per la sua natura e le sue dimensioni, offre numerosi servizi non solo ai propri iscritti, come istituzionalmente previsto, ma anche ai cittadini.

Relativamente al 2023 il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Monza ha continuato a svolgere una funzione informativa, facendo da collante tra gli iscritti e le istituzioni territoriali e nazionali.

Particolarmente attivo il ruolo della Presidenza nel continuo confronto con il Tribunale nel tentativo di fronteggiare le gravi difficoltà che ne complicano l’operatività, anche a causa delle scoperture di organico nel personale del Tribunale e tra i magistrati.

Per quanto riguarda i **praticanti** si è consolidata la gestione dei corsi per l’accesso alla professione, importante novità emersa a far data dal 01/04/2022.

Infatti per l’ottenimento del certificato di Compiuto Tirocinio, oltre allo svolgimento del tirocinio presso uno studio legale è necessario anche essere in possesso del certificato di superamento del corso per l’accesso alla professione così come previsto dal D.M. 17/2018 e dalle Linee guida ad hoc emanate da CNF.

Già nel 2022, inoltre, in un’ottica di transizione al digitale e di informatizzazione dei processi e dei relativi strumenti di supporto, si è passati all’utilizzo del Libretto di Pratica Forense “telematico” generato, una volta che il praticante viene iscritto, da parte della segreteria.

Al praticante vengono fornite le credenziali per l’accesso alla Piattaforma Sfera dove potrà reperire il libretto e procedere con la relativa compilazione.

Al momento del deposito il predetto libretto dovrà essere firmato digitalmente dal Dominus.

Il Coordinatore delle Commissione Praticanti, direttamente dal proprio studio, accedendo al portale Sfera, potrà direttamente convalidare o richiedere integrazioni.

Nell’anno 2023 tutti i **giuramenti** si sono svolti in presenza avanti al Consiglio dell’Ordine e hanno prestato giuramento n. 23 avvocati e n. 9 praticanti abilitati.

In merito alle cerimonie di conferma dei giuramenti per i nuovi iscritti e per il festeggiamento e celebrazione dei Decani, non si è dato seguito nel corso del 2023 all’organizzazione delle stesse per impossibilità di carattere logistico.

Relativamente al settore della **mediazione** e alle attività dell’**Organismo di conciliazione** è oramai consolidato il trasferimento dell’organismo da Ordine a Fondazione perfezionato con l’avvenuto aggiornamento della denominazione in “Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza” e del relativo logo. Il RPCT ha provveduto alla costante verifica della pubblicazione della documentazione aggiornata inerente a tale attività, reperibile al link <https://www.ordineavvocatimonza.it/it/regolamento-e-tariffario-in-vigore/p85>, non da ultimo il regolamento, frutto anche delle indicazioni del Ministero della Giustizia, e il sistema tariffario e di indennità, peraltro caricato, dalla Responsabile di Fondazione, nella relativa piattaforma ministeriale. Con riferimento specifico al tariffario si evidenzia l’aggiunta del costo della firma digitale che deve essere apposta da ogni soggetto nel corso del procedimento, come da delibera del CDA di Fondazione del 30.05.2023.

Si evidenzia che la sede attivata su richiesta del Ministero in Colico, finalizzata a raccogliere e gestire eventuali fabbisogni sul territorio, è stata disdetta a fine 2023 in seguito all’emanazione del D.M. Giustizia 150/2023 che ha abolito la necessità per l’Organismo di una doppia sede.

La revisione di alcuni processi interni, quale esito dell’ispezione ministeriale del maggio 2022, è consolidata e strutturata nella gestione ordinaria dell’attività

Particolare attenzione è prestata alla verifica della completezza formale dei fascicoli in particolar modo per la fase iniziale in relazione alla dichiarazione di imparzialità da parte del mediatore designato e per la fase finale in relazione alla sottoscrizione dei verbali.

Nel processo di accettazione dell’incarico da parte dei mediatori è richiesto il deposito nel fascicolo virtuale della dichiarazione di imparzialità all’atto di accettazione del nuovo incarico.

Inoltre, per le procedure nelle quali sia necessaria la nomina di CTU ovvero venga chiesto al Mediatore di formulare una proposta alle parti, il Mediatore ha l’onere di avvisare tempestivamente la Segreteria affinché ne possa tener traccia all’interno delle sezioni adibite nel fascicolo telematico in Sfera; ciò al fine di consentire l’estrapolazione di dedicate statistiche di interesse del Ministero.

Si adottano, inoltre, periodiche verifiche circa il caricamento da parte dei mediatori dei verbali sottoscritti da tutte le parti coinvolte.

Per la gestione dei depositi durante l’arco del mese di agosto si è adottato il criterio di sospendere la gestione delle pratiche per le settimane centrali del mese, facendone apposita comunicazione informativa nei relativi canali istituzionali (sito, PEO e PEC). Le pratiche depositate nel suddetto periodo vengono poi gestite alla ripresa dell’attività.

Con delibera del CDA di Fondazione Forense del 07.11.2023 è stato aggiornato il tariffario con decorrenza dal 15.11.2023, reperibile sul sito dell’Ordine nella sezione dell’organismo al seguente link:

<https://www.ordineavvocatimonza.it/media/organismo-di-conciliazione/tariffario%20e%20regolamento/Tariffario%20ex%20DL%20150%2024-10-2023_def%20Cda%2007-11-2023.pdf>

Nel corso del 2023, inoltre, si è provveduto in sede di CDA di Fondazione e prendere atto delle nuove previsioni apportate dalla riforma Cartabia che impattano sulla gestione della mediazione.

In prima battuta, nella seduta del 10/01/2023, si è preso atto della nuova formulazione del corso base di Mediazione secondo la proposta del Responsabile Scientifico, indicazione inviata prontamente al Ministero.

Nella seduta del CDA di Fondazione del 03/07/2023 si apporta una modifica alla gestione delle mediazioni, ovvero verranno assegnati con decorrenza dal 10/07/2023 a ciascun mediatore di turno massimo due mediazioni della durata massima di 90 minuti cad. Parimenti il CDA prende posizione in merito alla componente economica anche a seguito del confronto avvenuto in sede ULOF nella stessa giornata.

Il CDA di Fondazione nella seduta del 12/04/2023 ha, inoltre, preso atto della circolare del Ministero della Giustizia DGA.06/04/2023.0076531.U, con la quale, tra i vari adempimenti, si rileva la previsione che il soggetto gestore dell’Organismo dovrà avere nell’oggetto sociale o nello scopo associativo lo svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti. Il RCPT rileva che sono in corso ancora analisi idonee a definire la soluzione da adottare.

In sede di CDA di Fondazione del 16/06/2023, rilevando le indicazioni della nota del 05/04/2023 e del 14/04/2023 del Reparto V dell’Ufficio II delle Direzione Generale Affari Interni del Dip. per gli Affari di Giustizia del Min. della Giustizia, si prende atto del mantenimento dell’iscrizione dell’Organismo di conciliazione della Fondazione Forense di Monza anche successivamente alla data del 30/06/2023 in attesa delle modifiche che verranno presumibilmente apportate al D.M. n. 180 del 2010, come contestuale comunicazione di tale presa d’atto al Ministero.

Nella seduta del 07/11/2023 il CDA di Fondazione prende atto del Decreto n. 150 del 24/10/2023 e delibera di attenersi alle previsioni ivi contenuto con decorrenza dall’08/11/2023 e nello specifico: a) l’istante e il soggetto invitato versano le sole spese di avvio; b) ogni mediatore di turno potrà vedersi assegnate massimo 2 due mediazioni della durata di due ore cad. Quanto alla definizione dei compensi spettanti ai mediatori, sempre alla luce del detto Decreto, il CDA propone nella seduta del 05/12/2023 di prorogare la durata dei contratti in essere al 30/06/2024 senza variare i compensi in attesa di una valutazione comprensiva di un’analisi economica.

Nel corso del 2023 è proseguita, dopo l’inaugurazione a far data dal 12/12/2022, la gestione indipendente degli incontri telematici con la quale il Mediatore ha piena autonomia nell’avvio e nella gestione delle riunioni. Continua è la verifica dell’efficacia di tale procedura (Vedi Scadenzario 2024).

Nei primi mesi dell’anno si sono approfondite le previsioni della Riforma Cartabia secondo la quale si rimanda al COA la delibera di ammissione/rigetto delle istanze di gratuito patrocinio. Il Consiglio delibera nella seduta del 01.03.2023 di inviare al foro l’informativa inerente al gratuito patrocinio per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione obbligatoria, se è raggiunto l’accordo di conciliazione. La nuova normativa prevede altresì l’apposizione del visto di congruità della parcella da parte del Consiglio dell’Ordine, che verrà poi trasmessa agli uffici ministeriali.

Dal mese di marzo 2023 le istanze di ammissione alla mediazione gratuita che pervengono all’Organismo vengono trasmesse direttamente al Consiglio dell’Ordine per le valutazioni circa l’ammissione. L’informativa inviata al foro dalla Segreteria dell’Ordine avvisa, inoltre, che non è possibile depositare istanze di mediazione senza prima avere il provvedimento di ammissione del COA.

A partire da giugno 2023 è entrato in vigore il termine di 20 giorni per emettere il provvedimento di ammissione; tale procedura fa, tuttavia, sorgere la problematica delle tempistiche di integrazione.

Nel 2023 è terminata la procedura inerente alla selezione di n. 6 Mediatori (delibera del 27/10/2022 del CDA di Fondazione) e con delibera del 14/02/2023 si è preso atto delle risultanze dei lavori della commissione valutatrice. Con la successiva delibera del 04/04/2023 è stata individuata la modalità di inserimento dei nuovi mediatori nel novero dei Mediatori dell’Organismo a seguito di un percorso per raffinarne le competenze. Il percorso formativo prevede due passaggi: a) assistenza in qualità di uditore senza compenso ad almeno cinque procedimenti di mediazione al termine dei quali l’uditore si confronta con il mediatore per un confronto e un’analisi della mediazione avvenuta; b) svolgimento della funzione di co-mediatore, senza compenso, in almeno tre mediazioni.

Al termine dell’iter, nella seduta del CDA di Fondazione del 05/12/2023, proseguendo la valutazione delle implicazioni susseguenti al Decreto n. 150/2023, si prende atto che il Ministero non ha ancora validato l’iscrizione dei nuovi mediatori nonostante il loro inserimento nel portale risalisse al 30/04/2023.

Si segnala che nel corso del 2023 si sono ampliate le occasioni di confronto, in special modo sui temi di attualità della Riforma Cartabia in ambito di mediazione, a livello locale e Nazionale quali ad esempio la commissione per la conciliazione ULOF, l’Assemblea Nazionale, la Commissione Cnf Adr e La Rete degli Organismi di Mediazione Forense, alle quali ha presenziato il Responsabile dell’Organismo o gli incaricati di volta in volta delegati dal Cda. Si incarica il RPCT di seguire l’impatto sui vari processi coinvolti delle azioni che nel 2024 verranno svolte per attuare le nuove previsioni (Vedi Scadenzario 2024).

In relazione alla situazione delle quote non incassate dall’Organismo di conciliazione si è proseguita l’attività, molto impegnativa per la segreteria, con una rinnovata modalità di sollecito di pagamento alle parti inadempienti sia in data prossima all'incontro programmato sia in seguito alla chiusura del procedimento (unico sollecito inviato alle parti e per conoscenza agli avvocati difensori a mezzo pec o raccomandata ar).

L'impatto delle azioni verrà valutato a fine 2024 anche al fine di consentire un consolidamento delle novità anche in tema economico introdotte dal Dm 150/2023.

Nel corso del 2023 nella seduta del 03/10/2023 il consiglio di amministrazione di Fondazione Forense ha deliberato, analizzati i crediti insoluti per quote 2021 di importo inferiore ai 300 euro, di rinunciare al credito con conseguente individuazione di una perdita su crediti di Euro 835,14 e, analizzati i crediti insoluti per quote 2022 di rinunciare al credito con conseguente individuazione di una perdita su crediti di Euro 921,34, con utilizzo dell’accantonato Fondo di svalutazione crediti che al 31/12/2022 ammontava ad euro 9.153,47.

Il Tesoriere Avv. Antonio Erba si è incaricato di contattare i mediatori coinvolti informandoli della perdita del credito e della conseguente rinuncia del compenso relativo, che verrà registrata in corso di esercizio 2023 come sopravvenienza attiva a storno dell’appostamento in Fatture da ricevere nel bilancio 2021 e nel bilancio 2022.

Relativamente alla procedura in capo all’Ordine degli Avvocati avviata in proprio, che nel 2022 evidenziava un credito pari ad € 464,30, a fronte del pagamento in forma rateizzata, tale credito si è ridotto al 31/12/2023 ad € 265,32.

Si rileva che entro marzo 2023 sono stati ricevuti tutti gli incassi degli insoluti relativi ad altri ricorsi per ingiunzione presso il Giudice di Pace, nello specifico per n. 4 (167/2020, 279/2021, 350/2021, 351/2021) procedure per un ammontare di € 2.213,78 iva inclusa, individuate in capo a Fondazione Forense.

Riassumendo dunque rimangono da incassare dei decreti in proprio depositati in capo a Ordine il credito pari ad € 265,32 (in fase di pagamento in formata rateizzata).

Circa l’attività di **gestione amministrativa delle quote di iscrizioni** il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha fissato quale scadenza per il pagamento della quota di iscrizione il consueto termine del 31/03/2023, per i propri iscritti Avvocati e praticanti tutti.

La segreteria nel corso dell’anno ha monitorato l’effettivo versamento della quota annua ed ha provveduto, come da proprio regolamento, all’inoltro di un primo sollecito di pagamento entro il 29/09/2023 e di un secondo sollecito entro il 19/01/2024.

Le quote risultanti insolute, nonostante l’attività di recupero crediti svolta dall’amministrazione, al 31/12/2023 sono pari ad € 14.810,00 (relative alle quote 2023), per un numero totale di iscritti morosi pari a 119 (inclusi anche i morosi delle annualità precedenti) per un totale di morosità (incluse annualità precedenti) pari ad € 35.850,00. Si evidenzia un lieve decremento degli importi insoluti rispetto all’anno precedente, infatti le quote di iscrizioni risultanti insolute al 31/12/2022 erano pari ad € 15.150,00 per un numero totale di iscritti morosi pari a 113. Si procederà nel corso del 2024 alla convocazione ed eventuale sospensione amministrativa dei morosi dinnanzi al Consigli nelle tempistiche stabilite dalla normativa e da regolamento interno.

Nel corso del 2023, con l’assunzione delle risorse all’esito delle procedure concorsuali, le attività in capo all’Ordine precedentemente svolte da Fondazione a fronte del contratto di servizi (risolto con delibera del 20/12/2022) sono state svolte direttamente dai dipendenti di Ordine. Tale assetto permane e si consolida anche per il 2024.

La convenzione di utilizzo spazi in essere tra la Fondazione Forense e l'Ordine deli Avvocati, in forza della quale l’Ordine concede a Fondazione Forense, a fronte di un corrispettivo annuo e per le finalità ed alle condizioni disciplinate nel menzionato contratto, l’utilizzo degli spazi che l’Ordine stesso conduce in locazione in Monza - Via Mantegazza 2, viene riconfermata con il solo aggiornamento del corrispettivo economico, come da delibera del CDA di Fondazione del 05/12/2023.

# I servizi al cittadino messi a disposizione dall’Ordine e dai suoi Iscritti

I servizi al cittadino offerti dall'Ordine degli Avvocati in collaborazione con le istituzioni del territorio sottolineano l'importanza della funzione sociale degli Ordini: Monza si è sempre impegnato per affrontare la sfida nazionale sul tema della Giustizia, una sfida che parte dai territori e dai professionisti.

La capacità di interazione con i cittadini ha fatto sì che l'Ordine di Monza si sia evoluto nel corso degli anni partendo dalle dinamiche sociali, politiche ed economiche per aderire al bisogno quotidiano di giustizia delle persone.

È la concretezza della risposta a emergenze attuali a distinguere gli ultimi anni di attività dell'Ordine, che ha individuato sistematicamente e agito su bisogni e target specifici, come dimostrano, tra gli altri, il lavoro di ampia portata svolto dall'Organismo di conciliazione che ha definito nel periodo 2007-2023 n. 8586 procedimenti, di cui proseguiti in mediazione n. 2798 pari al 23,35% (un punto percentuale in più rispetto l’anno precedente) e le n. 14.514 pratiche di Patrocinio a spese dello stato gestite dalla Segreteria dal 2007 al 2023 (2007 n 128, 2008 n 528, 2009 n 536, 2010 n 519, 2011 n 655, 2012 n 704, 2013 n 992, 2014 n 946, 2015 n 1186, 2016 n 1164, 2017 n 1150, 2018 n 1048, 2019 n 1033, 2020 n 816, 2021 n.1076, 2022 n. 998, 2023 n. 1033).

Nel corso del 2023 è terminato il progetto inerente ai “Percorsi delle Competenze Trasversali e l'Orientamento” che vedeva l’Ordine impegnato con studenti dell’istituto Ecfop di Monza. Attualmente non è stato possibile dare seguito ad un rinnovo per via del trasferimento della segreteria in altri spazi dedicati all’interno del tribunale per via dei lavori di ristrutturazione.

# Il Gratuito Patrocinio

Il settore del **GRATUITO PATROCINIO** continua nella gestione telematica godendo della semplificazione e velocizzazione della transizione al digitale.

I relatori possono visionare le istanze direttamente dal proprio ufficio monitorando i procedimenti loro assegnati e potendone consultare lo stato di avanzamento anche in merito alla ricezione da parte della segreteria di eventuali integrazioni richieste e pervenute.

È proseguita, durante tutto l’anno, la verifica dei procedimenti in corso attraverso l’apposita statistica che, grazie all’estrazione periodica da Sfera di tutti i dati relativi ai procedimenti GP del periodo selezionato, consente di monitorare le assegnazioni delle procedure e le tempistiche di evasione da parte dei relatori coinvolti.

A gennaio 2024 il RPCT (vedi Libro Verbale del 23/01/2024) ha verificato le statistiche sui procedimenti di GP al 31.12.2023 gestiti del 2023 attestando che sono stati depositati n. 1033 domande il 3,97% dei procedimenti in più rispetto all’anno precedente con un tempo medio di evasione dell’87,13% delle pratiche depositate di 43,46 giorni. Le restanti pratiche risultano essere per il 5,61% aperte e per il 3,77% in attesa di convalida e integrazioni. Si evidenzia però l’opportunità di migliorare la statistica al fine di renderla utile anche in riferimento al monitoraggio dei giorni di evasione delle pratiche dopo la richiesta di integrazioni documentali al fine di evitare scadenze dei termini previsti dalla normativa di riferimento. Il RPCT nel corso del 2024 verificherà l’adempimento (Vedi Scadenzario 2024).

# Lo Sportello legale al cittadino

Nel corso del 2023 sono proseguite le attività dello **Sportello legale al cittadino**, servizio di orientamento legale gratuito fornito dagli avvocati su base volontaria. Il servizio, già attivo da alcuni anni, è stato riproposto presso otto comuni del circondario di Monza:

- Cesano Maderno

- Cinisello Balsamo

- Desio

- Meda

- Renate

- Seregno

- Vedano al Lambro

- Vimercate

La Segreteria dell’Ordine degli Avvocati si è occupata di predisporre il calendario degli appuntamenti, svolgendo il ruolo di tramite tra i Comuni e gli avvocati che avessero dichiarato la propria disponibilità a seguito della pubblicazione di un avviso di manifestazione.

# Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Con delibera del 19/01/2022 il Consiglio ha costituito presso l’Ordine Avvocati di Monza un **Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento** ai sensi della Legge n. 3/2012 ed il D.M. n. 202/2014, approvando nella medesima seduta anche il relativo Regolamento e nominando il Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente Avv. Vittorio Sala e dei Consiglieri Avv.ti Enrica Michela Malberti, Anna Carlotta Biffi, Stefano Maria Cavallini e Giulio Antonio Tagliabue. In data 11/10/2022 è stata inviata raccomanda ar, anticipata via PEC all’indirizzo [composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it](mailto:composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it) la domanda di iscrizione dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine Avvocati di Monza nella sezione A) del registro Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.

In data 07/09/2023 è pervenuta la comunicazione del Ministero della Giustizia, m\_dg.DAG.07/09/2023.0810011.U inerente all’avvenuta iscrizione dell’O.C.C. Ordine Avvocati Monza con numero progressivo 408 al registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. Si rimane in attesa di ricevere indicazioni dal Referente e dal Direttivo per avviare anche la mappatura delle relative procedure. (Vedi Scadenzario 2024).

# Gestione degli arbitrati

Con delibera del 17/10/2012 era stata costituita la **Camera Arbitrale di Monza** approvando nella medesima seduta anche il relativo Regolamento. In data 5/10/2022 il Presidente ha illustrato al Consiglio il progetto di collaborazione proposto dalla Camera Arbitrale di Milano. Il Consiglio in via preliminare ha valutato positivamente il progetto, riservandosi di assumere le determinazioni necessarie all’esito di ulteriori approfondimenti. In data 26/10/2022 il Consiglio ha approvato la convenzione con la Camera Arbitrale di Milano dando il mandato al Presidente di sottoscriverla. In data 09/11/2022 Il Consiglio ha deliberato lo scioglimento della Camera Arbitrale di Monza vista l’approvazione della convenzione tra l’Ordine Avvocati di Monza e la Camera Arbitrale di Milano, che prevede, tra l’altro, la gestione in collaborazione degli arbitrati ed il rinvio alla Camera Arbitrale di Milano dei procedimenti e delle clausole arbitrali che facciano in qualsiasi modo riferimento all’Ordine Avvocati di Monza. La previsione inserita nel precedente Piano, ovvero mappare le attività di processo, sono state formalizzate con la pubblicazione sul sito dell’Ordine della convenzione con la Camera Arbitrale di Milano e relativo Regolamento. Link alla pagina e relativa documentazione: <https://www.ordineavvocatimonza.it/it/camera-arbitrale/p324>.

# Sportello Cassa Forense

Inaugurato nel 2008, lo Sportello Previdenziale è attualmente gestito dal Delegato di Cassa Forense, Avv. Fabrizio Di Zozza. Previo appuntamento telefonico o per email gestito dalla Segreteria dell’Ordine, nel corso del 2023 lo sportello è stato attivo mediamente due volte al mese, il lunedì pomeriggio.

Lo Sportello offre un servizio informativo per gli iscritti all’Ordine di Monza e, occasionalmente, anche per avvocati di altri Fori. Tra le tematiche maggiormente affrontate, vi sono informazioni relative alle modalità di iscrizione e cancellazione e relativi oneri, calcoli pensionistici, oltre che indicazioni relative alle situazioni dei singoli iscritti.

Il numero degli utenti è stato alto e costante durante l’anno.

Nel corso dell’anno, inoltre, è stato proposto in collaborazione con la Fondazione Forense di Monza e l’associazione territoriale AIGA Monza un evento formativo in tema previdenziale di particolare interesse e utilità per gli iscritti, con l’Avv. Di Zozza nel ruolo di relatore. Tale evento ha riscosso grande successo tra gli avvocati che, come visto, sempre più spesso richiedono assistenza relativamente a tematiche previdenziali.

Il titolo del convegno “Le ipotesi di riforma del sistema pensionistico. Riscatto, ricongiunzione e retrodatazione”, si è tenuto in presenza il 11/12/2023.

Si segnala poi che dal 26 al 30 settembre 2022 si sono svolte le Elezioni dei Delegati di Cassa Forense per il triennio 2023-2026 con partecipazione di 444 avvocati votanti, e la riconferma dell’Avv. Di Zozza quale Delegato per il Distretto (informazioni e documenti aggiornati reperibili al seguente link:

<https://www.ordineavvocatimonza.it/it/news/elezioni-delegati-cassa-forense-quadriennio-2023-2026/p2-n249>).

# Gestione difese d’Ufficio

Si conferma quanto già riportato per il 2021, che con l’utilizzo del gestionale informatico GDU vi è uno snellimento e semplificazione nella gestione delle istanze di iscrizione, cancellazione e permanenza sia per la Segreteria dell’Ordine sia per l’attività consultiva di analisi della commissione incaricata.

Per quanto concerne le liste dei **Difensori nei procedimenti di convalida di espulsione degli stranieri,** anche al fine di agevolare la presentazione dell’istanza di permanenza, così come previsto dall’art 4 del Regolamento della difesa d’ufficio nei procedimenti di convalida dell'espulsione degli stranieri (approvato con delibera consiliare del 10/06/2020), in data 9/11/2022 il Consiglio ha prorogato il termine per il deposito dal 30/09 al 31/12 di ogni anno successivo a quello di iscrizione, al fine di far coincidere il deposito dell’Istanza di permanenza nelle liste immigrazione con quella di permanenza nelle liste dei Difensori Uffici.

Nel 2023 in data 15 settembre è stato organizzato, come del resto l’anno precedente, dalla Fondazione Forense di Monza un corso di aggiornamento dal titolo “MIGRAZIONI E FRONTIERE: ANALISI DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE” valido ai fini della permanenza nella predetta lista.

I turni dei difensori vengono predisposti ed inviati direttamente dal gestionale Sfera; per i Difensori nei procedimenti di convalida di espulsione degli stranieri i turni vengono inviati dalla Segreteria tramite PEC, una volta generati telematicamente, a Questura, Giudice di Pace e Presidente del Tribunale di Monza.

Attraverso il gestionale Sfera l’Avvocato, in autonomia, può indicare i periodi in cui non sarà disponibile nonché indicare il nominativo del sostituto in caso di impossibilità a svolgere il turno a lui assegnato

Per la permanenza nelle liste del Tribunale per i Minorenni di Milano, il Coa di Milano, organo distrettuale preposto alla tenuta ed alla conferma di permanenza delle predette liste, ha diffuso agli ordini circondariali, una email contenente le indicazioni su come presentare la domanda di permanenza che si riporta:

“*a seguito di delibera del COA di Milano in data 18/11/2021, si ricorda che entro il 31 dicembre di ogni anno i Difensori d'ufficio iscritti nella lista del TM devono presentare al proprio Ordine la documentazione (o autocertificazione) comprovante il possesso dei requisiti previsti all'art. 7 co. 5 dell'allegato Regolamento: almeno due udienze avanti il Tribunale per i minorenni (escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari) delle quali non più di una quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p., o in alternativa attestazione di partecipazione a uno o più corsi di aggiornamento in diritto minorile della durata complessiva di non meno di cinque ore”*.

Ogni Ordine Circondariale, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al Regolamento del Cnf sulle difese d’ufficio, invierà annualmente all'Ordine Distrettuale (Milano), a mezzo e-mail, l'elenco aggiornato dei propri iscritti nella Lista del TM contenente i seguenti dati:

• Cognome e nome

• Codice fiscale

• N. cellulare

• E-mail ordinaria

• Pec

• Data di presentazione dell'ultima istanza di permanenza”

Per l’annualità 2023, nella fase di riorganizzazione interna dell’ufficio (inserimento di nuove risorse e la sostituzione di una dipendente in maternità, non si è provveduto ad elaborare e ad aggiornare le usuali statistiche in tema di Difese di ufficio. Il RPCT verificherà nel 2024 che tale procedura venga nuovamente ripristinata. Infatti la predisposizione delle statistiche mira a verificare la corrispondenza ed aderenza tra le risultanze del programma del Cnf (GDU) e quelle del gestionale in uso Sfera (file Elenco Difensori d'ufficio al …xls). In esso per le diverse liste di difensori d’Ufficio (maggiorenni, minorenni, immigrati) vengono monitorati i seguenti dati: Cognome e nome, data presentazione istanza permanenza, pendenze disciplinari (superiore ad avvertimento nei 5 anni precedenti), assolvimento obbligo formativo, nome componente commissione esaminatore, data caricamento drive, disamina/parere esaminatore, data delibera Coa, data invio e firma parere su Gdu.

L’aggiornamento del file, quindi per fini gestionali interni, è previsto annualmente in corrispondenza con il periodo fissato per il deposito delle domande di permanenza entro il 31/12 di ogni anno. L’attività di elaborazione della statistica verrà, quindi, ripristinata in quanto utile a confermare l’esattezza dei dati gestiti dal portale nazionale.

Ad ogni modo si rileva che al 31/12/2023 risultano n. 260 iscritti alle liste dei difensori di ufficio maggiorenni (n. 10 in meno del 2022), n. 67 iscritti alle liste dei difensori avanti il Tribunale per i minorenni di Milano (n. 2 in più del 2022) e n. 13 difensori sui temi immigrazione (n. 6 in più del 2022).

# La Formazione Continua

L’ambito della **Formazione Continua** nel 2023 ha previsto una proposta formativa in modalità MISTA, sia in presenza in aula che telematica in webinar (Fad= Formazione a Distanza), pur registrando una prelevante gradimento per la modalità webinar.

Nel corso dell’anno sono stati svolti i controlli di verifica assolvimento degli obblighi formativi previsti da delibera Cnf n. 168 del 20.3.2020 e le conseguenti sistemazioni compensative dei crediti ottenuti in esubero nel 2020 sul triennio antecedente 2017-2019, sul 2021 e sul 2022.

Le risultanze sono state analizzate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse al Coa in data 02/10/2023 per le delibere di pertinenza.

Anche nel 2023 l'attività di formazione è stata rivista secondo la delibera del 16 Dicembre 2022 Delibera n. 716 CNF - Formazione Continua.

La novità che si è affrontata nel 2022 con l’entrata in vigore dell’obbligatorietà dei **CORSI PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE** per il combinato disposto dell’art. 10 DM 9 febbraio 2018 n. 17, dell’art. 1 DM 5 novembre 2018 n. 133 e dell’art. 1 DM 9 giugno 2020 n. 80 per i Tirocinanti che si sono iscritti al registro praticanti dal 01 aprile 2022, è stata gestita oramai in modo ordinario dalla fondazione Forense. Il direttivo della Scuola Forense di Monza-Como-Lecco-Sondrio, attivo sulla scuola forense monzese da svariati anni, ha portato a termine un lavoro di totale ripensamento e ridefinizione di tutte le procedure coinvolte nella gestione dei corsi; si sono organizzati dei gruppi di lavoro tematici al fine di rivedere il regolamento della Scuola, il calendario, gli incarichi ai docenti, la modalità di svolgimento delle verifiche, gli aspetti economici.

Nella sezione dedicata alla Scuola Forense all’interno del sito dell’Ordine è consultabile la composizione del Direttivo (<https://scuola-forense-di-monza.webnode.it/chi-siamo/>), i contatti (<https://scuola-forense-di-monza.webnode.it/contatto/>) nonché la normativa di riferimento e il regolamento vigente con decorrenza dal 05/12/2023 (<https://scuola-forense-di-monza.webnode.it/>).

La programmazione ottempera a quanto previsto dall’art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dal DM n. 17/2018, nonché alle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale Forense in attuazione delle suddette normative e mira a completare la maturità dei tirocinanti e la loro capacità di giuristi pratici, oltre che a fornire gli strumenti al fine di superare l’esame di Stato. Tali obiettivi sono conseguiti con le metodologie e le strategie didattiche indicate dalle Linee Guida e dal Regolamento (cd “metodo casistico”). Finalità essenziale del corso è l’acquisizione della capacità di svolgere il ruolo professionale nel rispetto delle norme etiche e deontologiche.

Per ciascun semestre vengono affrontati argomenti in tema di diritto civile, penale e amministrativo, diritto processuale civile, penale e amministrativo nonché l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari anche impugnatori, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale, l’ordinamento e la deontologia forense, le procedure alternative per la risoluzione delle controversie; il Corso prevede inoltre lezioni sulle altre materie di cui all’art. 3 del Regolamento.

Il Corso come nelle precedenti edizioni continua ad avere una durata di 18 mesi ed è suddiviso in tre semestri in ciascuno dei quali si tengono non meno di 15 lezioni di 4 ore ciascuna; diventa più rigoroso però il controllo delle presenze in quanto la normativa citata prevede che i discenti possano essere ammessi alle verifiche solo se frequentanti almeno l’80% delle lezioni proposte ed, anche nel caso in cui nel semestre se ne dovessero tenere in numero maggiore, ai fini del calcolo della frequenza di cui all’art. 8 III e IV comma del Regolamento, si è stabilito che ne vengano considerate 15 lezioni.

La prenotazione della partecipazione al Corso va inoltrata sulla Piattaforma Sfera, almeno 10 giorni prima dell’avvio di ciascun Corso e vengono raccolte con criterio cronologico dalla Piattaforma Sfera in funzione della data in cui sono inoltrate, fino al raggiungimento del numero complessivo di partecipanti alla classe, stabilito dal Consiglio Direttivo e indicato nella locandina del Corso. La prenotazione viene perfezionata in “iscrizione” solo all’atto del pagamento e al raggiungimento del numero massimo di partecipanti le prenotazioni successive possono essere inoltrate a mezzo mail alla Segreteria della Scuola che le raccoglie, sempre con criterio cronologico, in lista di attesa. In tal caso è la Segreteria ad avvisare l’interessato del buon fine della prenotazione informandolo di provvedere al pagamento della quota di iscrizione entro gg 7 per perfezionare l’iscrizione.

Con riferimento al calcolo della frequenza al corso, espressa in ore ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, è data dalla sommatoria della durata di ciascuna lezione di ciascuno dei tre periodi semestrali dei quali ogni Corso è composto e l’indicazione delle ore complessive tiene conto esclusivamente di quelle che è previsto siano trascorse in aula (anche in modalità remota ove concesso), calcolate sulla scorta degli orari di inizio e di fine lezione (normalmente 4 ore per ciascuna lezione). Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 III comma del Regolamento e tenuto conto di quanto disposto al precedente articolo 1.5, l’accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato non meno di 12 lezioni di ogni semestre.

Si segnalano grandi novità riguardo al tema delle “verifiche” in seguito all’emanazione del Decreto n 51 del 10/05/2023, convertito nella Legge n. 87 del 03/7/2023, che all’art 4 comma 10 prevede lo svolgimento della sola verifica finale. La verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 dell’art 9 del Regolamento di cui al Decreto ministeriale n. 17 del 2018.

Nelle date 12/9/2023 e 03/10/2023 sono state nominate dal Consiglio di amministrazione le Commissioni Verifiche e Valutazione interna così come previsto dalla nuova normativa. L’RPCT si impegna nel corso del 2024 a monitorare l’attuazione di quanto previsto dalla revisione dei processi sopra descritti e in particolare lo svolgimento delle verifiche (Vedi Scadenzario 2024).

Altra novità ha riguardato il trattamento dei praticanti ex art 73 DL 69/2013: nella delibera dell’11/10/2023 il Consiglio dell’Ordine ha deliberato la non obbligatorietà di frequentazione del corso di formazione stanti i pareri sul tema del Consiglio Nazionale Forense.

Circa il processo relativo alla gestione dei docenti della scuola, questi ultimi sono scelti tra avvocati, magistrati, docenti universitari ed esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell’avvocato. L’elenco dei Docenti scelti, al fine di garantire l’accesso del maggior numero di professionalità disponibili e di assicurare criteri di trasparenza e par condicio nella proposta di reperimento delle risorse didattiche, viene pubblicato in apposito Albo (“Albo”) sul sito istituzionale della Scuola (reperibile al seguente link: <https://scuola-forense-di-monza.webnode.it/docenti-tutors/>); risulta titolo preferenziale all’iscrizione nell’Albo la specifica formazione dimostrabile al **metodo casistico** e la disponibilità ad affiancare per almeno una lezione, con la funzione di osservatore, un Docente esperto della Scuola.

L’iscrizione all’Albo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense di Monza su indicazione del Direttivo della Scuola che seleziona i candidati sulla base dei seguenti criteri: competenza, onorabilità, adempimento dell’obbligo di formazione professionale anche con riferimento ai corsi di formazione formatore.

# Analisi dei rischi

Riprendendo la precedente redazione del Piano e facendo propri gli approcci utilizzati apportando gli eventuali necessari aggiornamenti, la Parte centrale del Piano è costituita dall’analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell’attività del Consiglio, seguita dalla **valutazione** sotto il profilo del **valore di rischio** e **l’adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione**.

Questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi

Queste due attività preludono al **trattamento** del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati. In particolare è stata data ampia attuazione alle disposizioni specifiche in materia individuate nel PNA 2016 nonché a quelle emergenti nei PNA per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022.

In una prima fase, l’attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita.

In una seconda fase, l'RPCT ha identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

* i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell’Ente;
* le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ente. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano.

Il RPCT ha proceduto successivamente alla valutazione dei rischi.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività dell’Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l’implementazione di misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere.

Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

* la discrezionalità del processo;
* la rilevanza esterna;
* la frazionabilità;
* il valore economico;
* la complessità;
* la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

* l'impatto economico;
* l'impatto reputazionale;
* l'impatto organizzativo.

Sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell’attività di aggiornamento del PTPCT, tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. In particolare, il processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti dell’ente.

L’individuazione delle aree a rischio è scaturita da una riflessione sulla “gestione del rischio”, cioè sul compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre la probabilità che il rischio di corruzione si verifichi.

Per effettuare l’analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio. La mappatura ha consentito l’individuazione dei processi e delle loro fasi, con l'elaborazione delle singole misure di prevenzione

L’individuazione delle aree a rischio è scaturita da un complesso processo di “Gestione del rischio”, cioè dal compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre le probabilità che il rischio di corruzione si verifichi.

Il punto di partenza è stata l’attività svolta per gli anni 2018 e 2019, con una integrale rilettura della mappatura di tutti i processi e delle attività anche in ottica di GDPR. Praticamente, nell’aggiornamento del Registro dei trattamenti come da art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, si è ampliata, in ottica sistemica, la descrizione dei processi istituzionali e di supporto migliorandola, dettagliandola ed integrandola con le informazioni richieste dalla normativa.

Si rimanda a riguardo al Registro dei trattamenti stesso reperibile nella documentazione pubblicata al seguente link: <https://www.ordineavvocatimonza.it/it/gdpr-privacy/p96>

Per la suddivisione delle aree si è seguita la seguente metodologia:

* *individuazione delle aree a rischio*;
* *individuazione degli interventi per ridurre i rischi*;
* *definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT*

Con l'approvazione da parte del Consiglio del PTPC avrà inizio l'attività di *monitoraggio* del Piano da parte del RPCT.

# Pianificazione e previsione

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Per quanto riguarda la stima del rischio residuale, si è provveduto ad esaminare l'idoneità delle misure di controllo già implementate per garantire l’integrità in modo da pervenire così alla determinazione del livello di rischio residuale.

In seguito, si è confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, individuando comunque il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o prevedendo nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell’evento a rischio di corruzione ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall’Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere **generale** o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso che incidono in materia trasversale sull’intero ente e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;

2. misure **specifiche** che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La messa in atto del processo di gestione del rischio ha richiesto l’acquisizione e la sperimentazione di competenze specifiche, un forte commitment da parte dell’organo di indirizzo, un’attenzione sempre più precisa sull’organizzazione e sulla gestione delle attività, oltre alla partecipazione di tutta la struttura organizzativa e degli stakeholder esterni.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 11, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano. Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPCT. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le differenti attribuzioni dell'Ordine, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, si è scomposta l'attività in due macro-aree:

* ***area giuridica***: compiti istituzionali (area da considerarsi come principale, anche ai fini della stesura del presente documento);
* ***area gestionale***: area contabile – tesoreria e area personale.

Per ciascuna delle aree è stato individuato un referente coinvolto nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, suddividendo il tutto in due macro categorie:

* i *processi istituzionali*, che riguardano le attività che l'Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;
* i *processi di supporto*, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle due aree individuate i relativi processi.

**Tabella 1 – Elenco processi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Area** | **Processo** |
| **AREA GIURIDICA**  **Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**   1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato. 2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione. 3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi. 4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge. 5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Gratuito Patrocinio nel Settore Civile. 6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente. 7. Servizi al Cittadino   **Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**  1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.  2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i fornitori.  3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica. | Attività consultiva |
| Attività deliberante |
| Attività di vigilanza |
| Attività consultiva qualificata (liquidazione parcelle) |
| Attività in materia di formazione |
| Attività in materia di conciliazione |
| **AREA GESTIONALE: PERSONALE E CONTABILITÀ Area acquisizione e progressione del personale**   1. Reclutamento. 2. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna 3. Incasso quote degli iscritti e relativo recupero crediti   **Area servizi e forniture** | Gestione del personale e consulenti |
| Affidamenti di lavori beni e servizi |

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente, l'attenzione è stata rivolta in primis ai processi che rientrano nella competenza dell’area giuridica, che possono ritenersi più esposti al rischio.

Sono stati altresì, laddove possibile, definiti strumenti e tempi per lo svolgimento delle attività e gli output previsti.

Relativamente ai processi di **verifica dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione**, nonché della revisione di Albi ed elenchi, nel 2023 continua ad essere utilizzato l’automatismo attivato nel 2021 nella piattaforma telematica attraverso Sferabit per la compilazione e la presentazione delle autocertificazioni afferenti al possesso dei requisiti previsti dalla Legge Professionale per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo. Per poter procedere con le operazioni di verifica si tiene conto del D.M. Giustizia 47/2016 e del DM Giustizia 174/2021. Nel corso del 2024, stante l’eventuale aggiornamento normativo, l’Ordine provvederà al controllo dell’esercizio della professione, verifica da attuare ogni 3 anni. Il RPCT verificherà l’adeguato svolgimento del processo.

# Le misure specifiche

Fermi restando ulteriori approfondimenti o analisi condotte necessariamente dai singoli enti, l’ANAC nel PNA 2016 ha svolto una prima individuazione esemplificativa delle aree di rischio specifiche per i collegi e gli ordini professionali, ovverosia:

1. formazione professionale continua;
2. rilascio di pareri di congruità (nell’eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali);
3. indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici.

L’RPCT ha dunque riservato una specifica riflessione a queste tre aree di rischio come di seguito:

**a.) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

Si specifica qui la gestione dell’Area FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (totalmente delegata alla Fondazione Forense di Monza con delibera del 05/04/2023 per il triennio 2023-2025).

Per il trattamento di questa particolare area di rischio ci si è sforzati di identificare correttamente i processi ed individuare i rischi corrispondenti e le connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo.

**Processi e procedimenti rilevanti:**

 esame e valutazione della domanda di accreditamento dei soggetti terzi diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione;

 esame e valutazione delle offerte formative e l’attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;

 vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione ai sensi dell’art. 7, co. 2, DPR 137/2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o degli Ordini e Collegi territoriali;

 organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali.

**Possibili eventi rischiosi:**

 alterazioni documentali volte a favorire l’accreditamento di determinati soggetti;

 mancata valutazione di richieste di accreditamento, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;

 mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;

 mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione.

 inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o degli Ordini e Collegi territoriali;

|  |  |
| --- | --- |
| **Misure ADOTTATE:** | **ATTORI COINVOLTI** |
| * controlli a campione sull’attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; | Segreteria Fondazione forense – Consiglio di amministrazione Fondazione Forense |
| * introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi mediante pubblicazione nel sito istituzionale nella sezione INIZIATIVE FORMATIVE FONDAZIONE FORENSE e ALTRE INIZIATIVE FORMATIVE | Segreteria Fondazione forense |
| * rotazione dei soggetti formatori compatibilmente con l’offerta sul territorio; | Consiglio di amministrazione Fondazione Forense – Comitato tecnico scientifico |
| * controlli sulla persistenza dei requisiti dei soggetti erogatori di formazione | Consiglio di amministrazione Fondazione Forense – Commissione Accreditamento locale |

Si segnalano le attività di monitoraggio che il RPCT ha svolto nel corso dell’anno, documentate da relativo verbale:

* a novembre 2023 ha analizzato l’assolvimento dell’obbligo formativo relativamente alle annualità transitoria 2022 basandosi sulle statistiche inviate dalla Fondazione all’Ordine in data 16.10.2023, a seguito della delibera del CDA della Fondazione, (vedi verbale di verifica avvenuta in data 16/11/2023);
* periodicamente verifica che sul sito istituzionale siano pubblicati gli stessi eventi gestiti su Forma-Sfera;
* a ottobre 2023 ha verificato l’elenco dei docenti sia dell’area formazione continua sia della Scuola forense al fine di attestare la rotazione compatibile con l’offerta (vedi verbale di verifica avvenuta in data 26/10/2023).

Le attività di verifica hanno attestato che nel 2023 la proposta dell’offerta formativa è stata prevalentemente in modalità mista pur rilevando, dai dati delle iscrizioni, una preferenza per la partecipazione on-line.

La normativa per così dire “straordinaria” del Cnf ovvero le delibere:

* 20 Marzo 2020 Delibera n.168
* 20 Aprile 2020 Delibera n. 193
* 18 Dicembre 2020 Delibera n. 310
* 17 Dicembre 2021 Delibera n. 513
* 16 Dicembre 2022 Delibera n. 716
* 14 dicembre 2023 Delibera n. 237

hanno confermato l’ottica annuale per il 2020, 2021, 2022, 2023 e la riduzione dei crediti formativi da conseguire nella misura di n. 5 di cui n. 2 in materie obbligatorie nel 2020, e di n. 15 di cui n. 3 in materie per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 con la possibilità di conseguire i crediti tutti in modalità di formazione a distanza senza compensazioni tra anni.

Inoltre si segnala che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in virtù della Delibera n. 237 del 14/12/2023 del CNF, nella seduta del 10/01/2023, in accordo con la Fondazione Forense, ha deliberato, anche per l’anno formativo 2024, di riconoscere a tutti i propri iscritti l’opportunità di partecipare gratuitamente agli eventi di aggiornamento di cui all’art. 2, II comma del Regolamento CNF 6/2014 organizzati dalla Fondazione Forense in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Monza nell’anno solare 2024 in materia non obbligatoria, per un numero di eventi che consentano l’attribuzione complessivamente di un massimo di n. 12 Crediti Formativi (o comunque della diversa misura minima di crediti in materia non obbligatoria che dovesse essere stabilita dal CNF), delegandone il controllo e le modalità esecutive alla Fondazione Forense e fermo restando che per gli iscritti rimane confermata la partecipazione gratuita agli eventi in materia obbligatoria organizzati dalla Fondazione Forense e che, superata la predetta soglia di n. 12 Crediti Formativi (o comunque della misura minima di crediti in materia non obbligatoria stabilita dal CNF per l’anno 2024), la partecipazione ritornerà ad essere a pagamento. Il Consiglio ha inoltre precisato che la gratuità di cui sopra è limitata al numero di posti disponibili per ciascun evento che verrà erogato in FAD attraverso la piattaforma Zoom (o altra piattaforma) e che ne sono escluse le attività di formazione di cui all’art. 2, III comma del Regolamento CNF 6/2014 nonché i corsi finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze o all’iscrizione in appositi elenchi. In considerazione della limitata disponibilità di posti per ciascun evento, si dispone che, al fine di limitare il comportamento di coloro che, pur iscritti all’evento, non vi partecipano e neppure cancellano la prenotazione per tempo, dopo due episodi di questo tipo venga loro revocata la gratuità per tutti gli eventi successivi dell’anno. Da ultimo la Fondazione Forense è stata incaricata a riservare ai partecipanti Iscritti extra Foro una percentuale a pagamento dei posti disponibili per ciascun evento.

**b.) ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROCESSO LIQUIDAZIONE PARCELLE**

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta negli art. 5 n. 3 L. 1395 del 24/6/1923, nell’art. 636 c.p.c. e nell’art. 2233 c.c

Nonostante l’abrogazione della potestà tariffaria in capo agli enti professionali sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla “liquidazione di onorari e spese” relativi alle prestazioni professionali, avendo inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della predetta procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta quindi, necessitato per il professionista che, ai sensi dell’art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell’art. 2233 c.c.

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell’ente, è riconducibile nell’alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall’ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell’eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure:

**Possibili eventi rischiosi:**

* incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
* effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l’interesse del professionista;
* valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell’istanza e necessari alla corretta valutazione dell’attività professionale.

**Possibili misure:**

* verifica che il regolamento interno sia in coerenza con la legge n.241/90, che disciplini la previsione di:

a) commissioni da istituire per le valutazioni di congruità;

b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni;

c) modalità di funzionamento delle Commissioni.

* introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza da parte dell’Ordine sul rispetto del predetto regolamento interno.
* rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
* informatizzazione o, comunque, organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto,

Il regolamento per la liquidazione parcelle è applicato dal 2019 e regolarmente raggiungibile al seguente link:

<https://www.ordineavvocatimonza.it/media/amministrazione-trasparente/bilanci/bilanci-ordine/download/30-01-2019%20Regolamento%20liquidazione%20parcelle%20e%20ricorsi%20in%20prevenzione.pdf>.

Il RPCT ha provveduto nel corso delle attività di monitoraggio del 2023 a verificare il rispetto delle misure indicate nel Regolamento. Detta verifica (vedi libro verbale verifiche periodiche RPCT) avvenute in data 28/12/2023 ha attestato tale rispetto. È stato analizzato dal RPCT il File: L.P. – registro istanze 2023.xls impostato e manutenuto al fine di monitorare esiti e tempistiche delle attività. Da questo file si può evincere come i tempi di gestione del processo di attività riguardanti le liquidazioni parcelle si sia allungato nel corso del 2023 di 6 giorni rispetto all’anno precedente, passando a 73 nel 2023, mentre era di 67 nel 2022.

**c.) INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI**

L’area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le altre fonti di disciplina vi è il DPR 380/2001. Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possano rivolgersi agli Ordini e Collegi territoriali, al fine di ricevere un’indicazione sui professionisti iscritti agli Albi o Registri professionali, a cui affidare determinati incarichi.

Gli eventi rischiosi possono dunque attenere principalmente alla nomina di professionisti in rapporto di contiguità con i soggetti richiedenti e/o destinatari delle prestazioni professionali o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare terzietà, imparzialità e indipendenza.

Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all’adozione di criteri di **selezione di candidati**, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti.

È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all’assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell’Ordine.

Qualora l’ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono auspicabili le seguenti misure:

* utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
* rotazione dei soggetti da nominare;
* valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni della designazione dirette da parte del Presidente se non in casi di urgenza;
* se la designazione avviene da parte del solo Presidente, prevedere la successiva ratifica da parte del Consiglio;
* verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l’incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
* eventuali misure di trasparenza sui compensi liquidati ai professionisti designati;
* sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina dei professionisti, almeno per prestazioni di importo rilevante, atti a far emergere l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.

Si segnala che nel corso del 2023 il RPCT ha verificato nell’attività di monitoraggio (vedi verbale del Libro verbale verifiche RPC del 28/11/2023) che le delibere del Consiglio di incarico a professionista/fornitore siano state svolte nel rispetto dei principi sopra riportati sempre nel rispetto del principio di collegialità a garanzia dell’imparzialità degli incarichi. Inoltre il RPCT ha verificato che il controllo dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi viene svolta preliminarmente all’atto stessa della richiesta di preventivi ai soggetti fornitori coinvolti.

Relativamente alla Trasparenza periodicamente (vedi sul Libro verbale RPC verifica del 15/06/2023) il RPCT si accerta che gli elenchi pubblicati sul sito istituzionale in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/CONSULENTI E COLLABORATORI siano aggiornati.

Circa l’adempimento previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012, ovvero la trasmissione all’Anac di apposito modulo contenente gli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno 2023, lo stesso non è stato effettuato in quanto nel corso dell’anno non sono stati emessi bandi di affidamento incarichi.

In generale, relativamente alla **inconferibilità** ed **incompatibilità** degli incarichi, il RPCT verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende conferire l’incarico, sia all’atto del conferimento dell’incarico, sia tempestivamente in caso di nuovi incarichi, in conformità al disposto del D.lgs. 39/2013.

Parimenti il soggetto cui è conferito l’incarico, all’atto della nomina, rilascia una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità e tale dichiarazione è condizione di acquisizione dell’efficacia della nomina ͘

Il RPCT opera, altresì, in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 833/2016. Relativamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di incompatibilità da parte dei Consiglieri dell’Ordine e dei dipendenti, la dichiarazione dovrebbe essere e resa al RPCT con cadenza annuale. A tal proposito il RPCT verificherà tale obbligatorietà coordinandosi poi con gli uffici amministrativi per gli adempimenti.

# La normativa antiriciclaggio

L’art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 prevede che *“(…) gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi”.*

L’Ordine, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi.

Diversamente, come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia, la funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti.  
Circolare n. 12-C-2017 04/12/2023:

<https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-2017+%E2%80%93+%E2%80%9CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/0484566b-2262-44eb-852f-baed88d668cc>

Si riporto di seguito anche il riferimento al documento in tema “adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati” redatto dalla apposita commissione CNF:

https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/286756/Gli+adempimenti+antiriciclaggio+p%20er+gli+Avvocati+-+aggiornamento+al+14+luglio+2017/51895bc4-4e66-4333-8255-a388431eb2a2

Proseguendo le numerose riflessioni avviate ne corso del 2018 circa l’impatto dell’effettiva applicazione della normativa antiriciclaggio sui processi e sulle attività si è organizzato anche nel 2023 un incontro formativi sul tema (21/03/2023).

https://www.ordineavvocatimonza.it/media/eventi/2023/2023-03-21\_ANTIRICICLAGGIO%20ADEMPIMENTI%20EX%20D-LGS%20231-07.pdf

La modulistica per l’istanza di Mediazione è stata integrata debitamente con tutte le informazioni necessarie ai fini dell’antiriciclaggio.

La nuova modulistica è in uso dal 01/01/2019. Ai fini della verifica, su richiesta, vengono redatte delle statistiche di cui l’RPCT prende atto, finalizzate a delineare il trend delle seguenti variabili (per l’anno 2023 non si è ritenuto di dover elaborare tali statistiche):

NUMEROSITA'

MEDIAZIONI DEPOSITATE

ADERITE

PROSEGUITE

TIPOLOGIA OBBLIGATORIA

VOLONTARIA

DELEGATA DAL GIUDICE-VOL.

DELEGATA DAL GIUDICE-OBBL.

CLAUSOLA CONTRATTUALE-VOL.

CLAUSOLA CONTRATTUALE-OBBL.

VALORE

N. MED CON VALORE INFERIORE A 15.000

N. MED CON VALORE DA 15.000,01 A 100.000

N. MED CON VALORE SUPERIORE A 100.000

TIPOLOGIA PARTI COINVOLTE N. PARTI

N. PARTI PERSONA FISICA

N. PARTI PERSONE GIURIDICHE

di cui CONDOMINI

N. DI PARTI PER CITTA' E PROVINCIA

Il 21/03/2023 è stato svolto un incontro formativo organizzato dalla Fondazione Forense dal titolo “ANTIRICICLAGGIO ADEMPIMENTI EX D.LGS 231/07” nel quale si è fatto il punto sull’applicazione della normativa vigente.

# Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)

Il 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, il successivo 19 settembre 2018, anche il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, l’ANAC ha dedicato un paragrafo specifico nel PNA 2018.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «*è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento*». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1*».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di **adeguatezza**, **pertinenza** e **limitazione** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («*minimizzazione dei dati*») (par. 1, lett. c) e quelli di **esattezza** e **aggiornamento** dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare **esattezza**, **completezza**, **aggiornamento** e **adeguatezza** dei dati pubblicati.

Con Delibera del 9/05/2018, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza ha nominato quale “DPO” l’Avv. Alice Pisapia al quale sono assegnati compiti, incarichi e funzioni conformemente all’art. 39 del regolamento UE 2016/679 ed ha altresì disposto di istituire il Registro informatico delle attività di Trattamento dei dati.

Il 05/06/2018 l’Avv. Alice Pisapia ed il Dott. Filippo Pappalardo hanno svolto in sede un incontro di formazione con tutto il personale di segreteria.

Nel 2019 il DPO ha predisposto un documento di analisi del rischio sulla base del registro dei trattamenti compilato dall’ente. Tale bozza è stata inviata entro la fine di gennaio 2019 richiedendone la compilazione in alcune parti. La conclusione e la validazione del documento di analisi del rischio è stata poi completata da verifiche del DPO (27/03/2019) presso la sede dell’Ordine durante la primavera 2019.

Il 16/10/2019 l’Avv. Pisapia e il Dott. Pappalardo partecipano ad una seduta del Consiglio ove illustrano le tematiche del GDPR con riferimento alle attività degli Ordini, stimolando nello specifico una riflessione sulle procedure di archiviazione, che dovrebbero avviarsi verso la completa digitalizzazione.

Ad aprile 2021 viene predisposto ed approvato dal DPO un documento denominato “PROCEDURE PER L’ADEGUAMENTO ED IL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALII”.

Nel corso del 2021 l’attenzione ai temi della Privacy ha accompagnato la traslazione dei processi sui mezzi telematici come già descritto.

A inizio 2022 inoltre si è aggiornato il Registro dei trattamenti e la Relazione sulla struttura informatica ed informativa dell’ente al fine di recepire le misure anticovid previste dalla normativa e di validare le modifiche strutturali al sistema informativo avvenute nel corso del 2021.

Ad aprile 2021 si è sottoscritta e divulgata al personale una procedura di gestione dei Databreach, a gennaio 2022 e 2023 il RPCT ha verificato la corretta tenuta del relativo registro. (Vedi verbale del 18/01/2023).

Nel corso del 2022 si è provveduto eliminare Google Analytics dal sito istituzionale dal momento che, anche se il Garante per la protezione dei dati personali non si sia ancora espresso in via ufficiale, si è rilevato che in altri paesi europei, le Autorità di controllo abbiano ritenuto lo strumento "Google Analytics" contrario alle norme contenute nel GDPR, in quanto prevede il trasferimento di dati personali di navigazione al di fuori dell'Unione europea.

# Anticorruzione, Trasparenza e nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)

Con la circolare n. 3/2018 del 01 ottobre 2018, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha sollecitato tutte le amministrazioni pubbliche a individuare al loro interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (**RTD**), come previsto dall'art. 17 del d.lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale" e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it).

Nel dettaglio, l'art. 17, comma 1 del CAD stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione sia tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, la "*transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità*" nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD). A tal fine il consiglio dell’ordine nella seduta del 01.03.2023 ha deliberato di conferire l’incarico di RTD al Dirigente, Dr. Marco Orlandi.

Durante l’anno si è proseguito a cogliere tutte le possibili opportunità di transizione al digitale nella modalità di proposta dei servizi agli iscritti telematizzando le istanze di iscrizione, la gestione dei libretti della pratica forense e delle parcelle, oltre ad un upgrade del modulo telematico già in uso per il deposito delle mediazioni on –line.

Nel 2022, nell’ottica del trasloco degli uffici della Segreteria dell’Ordine a causa del necessario sgombero dei locali occupati in piazza Garibaldi dal momento che l’ala est del Tribunale sono oggetto di ristrutturazione, è stata progettata l’infrastruttura informatica e telematica organizzando un team di tecnici all’uopo incaricati. Si è upgradato la linea internet della sede di via Mantegazza, che dopo uno studio di fattibilità, è stata ritenuta idonea a recepire, negli spazi del locale di servizio sito al piano terra, il nuovo centro stella. A fine anno si è ivi trasferito server e centralino. Il RPCT ha seguito durante il 2023 il proseguo dei lavori al fine di verificare che gli stessi provochino il minor numero possibile di disservizi e disagi all’utenza. Nel corso del mese di luglio 2023, infatti, è avvenuto il trasloco in altro spazio all’interno della sede del Tribunale di P.za Garibaldi 10 in Monza, in un’ala non sottoposta a ristrutturazione. Nel trasloco si è dato seguito a quanto progettato per il buon funzionamento dell’apparato informatico che all’esito di un periodo di rodaggio è oramai funzionante.

Altra incombenza a cui si è provveduto nel corso del 2023, proseguendo la buona gestione amministrativa degli anni precedenti, è la compilazione completa sul portale del SICO del Conto annuale del personale per l’anno 2022 e dell’all’aggiornamento della comunicazione dello Stock del debito per il 2022 da parte della Direzione e dell’ufficio contabilità dell’Ordine. L’amministrazione prosegue correntemente la compilazione dei registri dei pagamenti che facilitano l’annuale compilazione della piattaforma sullo stock del debito del Mef. (link al documento:

<https://www.ordineavvocatimonza.it/media/amministrazione-trasparente/personale/modello_2022_OL_13198_1_EPNE%20(2).pdf>)

Durante il 2023, fino al completo trasloco nei nuovi locali, compatibilmente con lo svolgimento dell’attività svolta regolarmente dai dipendenti, si è continuata l’attività di digitalizzazione dei fascicoli cartacei, i quali sono ora conservati in un magazzino esterno dal momento che i lavori di ristrutturazione rendono non agibili i vecchi locali adibiti ad ufficio della segreteria. Nel momento in cui emerga una necessità di consultazione di un fascicolo conservato in magazzino, la segreteria richiede il materiale interessato per email e si riceve la scansione dello stesso, solitamente entro 48 ore.

# Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPCT da presentare al Consiglio dell’Ente per l'approvazione.

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all’approvazione del Consiglio dell’Ordine ed all’inserimento online sul sito istituzionale nella specifica area dedicata e denominata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, salvo diversa specifica prescrizione da parte di ANAC.

L’aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l’eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;

2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);

3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;

4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il RPCT potrà, inoltre, proporre al Consiglio modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

# Monitoraggio

Il processo di gestione del rischio si completa con la fase di monitoraggio, cioè con la valutazione del livello di rischio a seguito delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla **verifica dell’efficacia** dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Il PNA 2022 richiama nuovamente le amministrazioni e gli enti a rafforzare il proprio impegno sul monitoraggio effettivo di quanto programmato invitando a configurare un nuovo e particolare tipo di modello di monitoraggio inteso come funzionale, integrato e permanente che ha ad oggetto congiuntamente tutti gli ambiti della programmazione dell’amministrazione. Il monitoraggio va concepito come la base informativa necessaria per un Piano che sia in grado di anticipare e governare le criticità, piuttosto che adeguarvisi solo a posteriori.

Il monitoraggio viene condotto dal RPCT secondo le indicazioni del PNA 2022 per gli enti con meno di 50 dipendenti con una periodicità dei monitoraggi annuale, ed avviene, ove possibile, mediante supporti informatici che consentano la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento. In particolar modo ci si è sforzati di impostare nei vari processi un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente “l’andamento dei lavori” e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell’attività di monitoraggio.

Il RPCT riferisce al Presidente, al Segretario, direttamente o per loro tramite al Consiglio sull’esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate annualmente e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell’informazione.

La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, è presentata all’organo collegiale e pubblicata sul sito istituzionale, salvo diversa specifica previsione di ANAC. Per la corrente annualità l’Anac ha previsto la pubblicazione entro il 31/01/2023, come da comunicazione del Presidente di ANAC dell’08/11/2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/relazione-annuale-rpct-anac-differisce-al-31-gennaio-2024-il-termine-per-la-pubblicazione>).

# Le misure di carattere generale

Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

* 1. le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall’Ordine;
  2. l’informatizzazione dei processi;
  3. l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
  4. il monitoraggio sul rispetto dei termini;
  5. il codice etico e il codice di comportamento;
  6. la formazione e la comunicazione del Piano.

# Le misure di trasparenza

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l’attività dell’Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT dal momento che in tale figura convergono il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si è provveduto ad integrare la sezione Trasparenza con particolare attenzione alla descrizione delle misure adottate.

Come previsto dalla normativa cogente e al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza è pubblicato sul sito Internet dell'Ente.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

# Il codice di comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione i **codici di comportamento** rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

L’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti “al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 pubblicata il 22 marzo 2020 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le **Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche**.

Con esse, “l’Autorità intende fornire indirizzi interpretativi e operativi che, valorizzando anche il contenuto delle Linee guida del 2013, siano volte a orientare e sostenere le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento con contenuti più coerenti a quanto previsto dal legislatore e soprattutto, utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell’interesse pubblico.

A tal fine una parte importante delle Linee guida è rivolta al processo di formazione dei codici – in cui risulta fondamentale la partecipazione dell’intera struttura alle tecniche di redazione consigliate e alla formazione che si auspica venga rivolta a tutti i destinatari del codice”.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l’esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza “di principi di comportamento” in quanto compatibili con le disposizioni speciali. I principi generali sono improntati, nel rispetto della Costituzione, al servizio della Nazione con disciplina ed onore e all’esercizio imparziale dei propri compiti e funzioni nel perseguimento dell’interesse pubblico senza abuso della posizione o del potere di cui si è titolari (art. 3, co. 1, d.P.R. 62/2013) nel ruolo di dipendenti pubblici.

In maniera del tutto innovativa, l’art. 2, comma 3, del Codice prevede l’estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell’amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 1, comma 2, del Codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento. In ogni caso, i Codici settoriali dovranno individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio.

L’art. 4, comma 5, del Codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare i 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni possono comunque fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia delle mansioni.

L’art. 8 prevede espressamente l’obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPCT e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli “a contratto” e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la L. n. 190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del “codice disciplinare”.

Il Codice incoraggia l’emersione di valori positivi all’interno e all’esterno dell’amministrazione. Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Il PTPCT avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti virtuosi e preventivi verranno posti in essere. Pertanto, accanto a misure formali, quale l’adozione del codice di comportamento e il suo aggiornamento alla normativa in divenire, esistono alcuni accorgimenti “pratici” che questa amministrazione ha già attuato ed altri che intende attuare, nella prospettiva di un lavoro in divenire, che non si ferma mai, ma elabora sempre nuove strategie.

L’ANAC, come approfondito nel PNA 2018, ha dunque condotto sul tema dei codici di comportamento un notevole sforzo di approfondimento partendo dalla constatazione della scarsa innovatività dei codici di amministrazione “di prima generazione”, in quanto adottati a valle dell’entrata in vigore del D.P.R. 63/2013 e delle prime Linee Guida ANAC dell’ottobre del 2013. Tali codici, infatti, si sono, nella stragrande maggioranza dei casi, limitati a riprodurre le previsioni del codice nazionale, nonostante il richiamo delle Linee guida ANAC sulla inutilità e non opportunità di una simile scelta.

Il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni). Questa necessaria connessione, che si è perduta nei Codici di amministrazione di prima generazione, dovrà essere recuperata con una nuova, seconda generazione di Codici di amministrazione che l’ANAC intende promuovere con l’adozione delle nuove Linee guida in materia, tanto di carattere generale quanto di carattere settoriale.

Con le nuove le nuove Linee guida in materia di Codice di Comportamento delle amministrazioni pubbliche, l’Autorità ha inteso fornire indirizzi interpretativi e operativi volti a orientare le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento che integrino e specifichino i doveri minimi posti dal DPR 62/2013, con contenuti che non siano meramente riproduttivi del codice generale, ma che siano utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell’interesse pubblico.

A tal fine una parte importante delle linee guida è rivolta al processo di formazione dei codici - in cui risulta fondamentale la partecipazione dell’intera struttura - alle tecniche di redazione consigliate e alla formazione da rivolgere ai dipendenti.

L’attuale codice in uso nell’ente è frutto di un intervento di modifica, limitatamente all’art.11, a seguito dell’intervento del RPCT e successiva ratifica del consiglio dell’Ordine.

# “WHISTLEBLOWING” – “PANTOUFLAGE “– “PATTI DI INTEGRITA”

# Misure a tutela del dipendente segnalante - WHISTLEBLOWING

Il c.d. “*whistleblowing”* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. Trattasi di una procedura a favore della trasparenza che prevede la possibilità per un dipendente di un ente pubblico e per coloro che rientrano nelle ipotesi contemplate dalla normativa di denunciare qualsiasi attività sospetta di corruzione, concussione, peculato e in generale qualsiasi reato contro la Pubblica amministrazione nonché qualsiasi condotta illecita di cui sia venuto a conoscenza. La normativa di riferimento è il nuovo D.lgs. 24/2023 che raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Le segnalazione avvengono attraverso la semplice compilazione (in forma strettamente riservata, anche se non anonima) di una scheda, presente su una rete informatica interna e pubblicata anche sul sito istituzionale (<https://www.ordineavvocatimonza.it/media/amministrazione-trasparente/corruzione/modellosegnalazione-whistleblower.pdf>), telefonicamente, per email/PEC, per posta o depositando una dichiarazione presso gli uffici oppure tramite canali appositamente predisposti che consentano di mantenere l’anonimato (<https://www.ordineavvocatimonza.it/it/whistleblowing/p336>).

Rimane ferma la previsione dell'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 che norma una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che *"fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*.

Il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC in attuazione del d.Lgs 24/2023, ai sensi della delibera nr. 301 del 12/07/2023, è in vigore a seguito della pubblicazione in G.U. del 12/07/2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-segnalazioni-esterne-ed-esercizio-potere-sanzionatorio-anac-del.301.2023>).

Le quattro tipologie di procedimento individuati nei vari capi sono:

1. il procedimento di gestione delle segnalazioni esterne (CAPO II);
2. il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive (CAPO III);
3. il procedimento sanzionatorio in caso di condotta volta ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione di illeciti ovvero la segnalazione esterna (CAPO IV);
4. il procedimento sanzionatorio in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza (CAPO V);
5. il procedimento sanzionatorio semplificato (CAPO VI);
6. il procedimento sanzionatorio per la mancata gestione della segnalazione di illeciti (CAPO VII);
7. il procedimento sanzionatorio semplificato per l’accertamento della fattispecie di cui all’art. 21, co.1, lett. c del D.lgs. 24/2003 (CAPO VIII);

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPCT in qualsiasi forma.

Il RPCT dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l’anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dallo stesso RCPT, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

La tutela del dipendente, adottata da codesto Ordine, è conforme alle previsioni normative citate.

Anche nel corso del 2023 non sono pervenute segnalazioni ai sensi della normativa indicata.

Il D.lgs. 24/2023 norma quanto precedentemente previsto dalla L. 179/2017 in tema di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato nonché in tema di segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

Chi, nell'interesse dell'integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro.

Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate:

* + - al responsabile della prevenzione della corruzione;
    - all'ANAC;
    - sotto forma di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

La nuova normativa, di cui al D.lgs 24/2023, all'art.12, prevede l’obbligo di riservatezza e nello specifico che l'identità del segnalante non può essere rivelata se non nei modi e nei casi previsti dalla legge.

Per rafforzare l’impianto normativa, nel testo di legge sono inserite anche una serie di sanzioni amministrative pecuniarie.

Relativamente al dipendente che segnala violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività, già il PNA 2019 prevedeva che fossero accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

a) la tutela dell'anonimato;

b) il divieto di discriminazione;

c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

A tal fine questo Ente inizialmente non si era dotato di un sistema informatizzato proprio, in quanto si riteneva consigliabile e maggiormente tutelante il ricorso all’apposita pagina web di ANAC all’indirizzo: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> che consente l’inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima. Successivamente, nel corso del 2023 come da delibera del Consiglio dell’Ordine del 19/07/2023, è stata adottata la soluzione offerta gratuitamente da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale e pubblicata sul sito nella sezione dedicata e raggiungibile al seguente link: <https://www.ordineavvocatimonza.it/it/whistleblowing/p336>. Tale piattaforma garantisce l’invio di segnalazioni in modo del tutto anonimo.

Il sistema di tutele è comunque garantito dalla continua e quotidiana interlocuzione con il personale da parte dell’RPCT e della Presidenza del Consiglio dell’Ordine.

# Divieti post-employment (PANTOUFLAGE)

La parola di origine francese “pantouflage” viene utilizzata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

Questa fattispecie è stata definita nel PNA 2022:

*L’art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co.16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di* *lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.*

La materia è stata oggetto di alcuni importanti approfondimenti di ANAC sia sul PNA 2019 che 2022.

Ai fini dell'applicazione della predetta normativa, l'Ente verifica, per il tramite dell’RPCT il compito di procedere ad un’ulteriore verifica di quanto segue che:

1. Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

2. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

3. Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

4. Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53, comma 16ter, decreto legislativo n.165/2001.

Il RPCT si incarica nel corso del 2024 di verificare se il codice di comportamento vigente risulti adeguato a quanto previsto dal PNA 2022 che proporre l’inserimento all’interno del Codice di comportamento di un dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro un determinato termine ritenuto idoneo dall’amministrazione (ad esempio tre anni prima della cessazione dal servizio), previa comunicazione via PEC da parte dell’amministrazione, una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del pantouflage e si assume l’impegno di rispettare il divieto di pantouflage. Ciò anche allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma (Vedi Scadenzario 2024). Laddove l’amministrazione integri il Codice di comportamento con il dovere di sottoscrivere una dichiarazione con cui il dipendente si assume tale impegno, la violazione di tale obbligo configurerebbe una violazione del Codice di comportamento da parte del dipendente, con conseguente valutazione sotto il profilo disciplinare (come indicato nel PNA 2022).

Laddove, invece, l’amministrazione non integri il Codice di comportamento nei termini suddetti, resta fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione al momento della cessazione dal servizio. Il RPCT sottoporrà il tema all’attenzione del Consiglio, (Vedi Scadenzario 2024)

# I Patti di integrità

Nelle linee guida adottate dall’ANAC con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici è stato suggerito l’inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.

# La formazione e la comunicazione

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione e tramite essa l’Ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

E’, pertanto, prevista, anche per il triennio 2024-2026, l’effettuazione di incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente è stato consegnato, in forma cartacea ed in forma elettronica il D.PR. 16 aprile 2013 n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Ogni dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, hanno sottoscritto una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Più in generale, è obiettivo dell’Ente quello di erogare le necessarie ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

* Contratti e gestione degli incarichi
* Normativa e pratiche nel campo dell’anticorruzione e dell’analisi della gestione del rischio
* Codice comportamento dipendenti
* Sistemi informativi e office automation

Verranno incentivati momenti di approfondimento sul tema dei contratti e della gestione degli incarichi, dal punto di vista delle procedure, dei controlli e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione al personale del settore amministrazione e contabilità, tenendo conto dello specifico ambito di attività.

Si segnala che il 27/11/2023 è stato organizzato da Ulof l’abituale incontro di formazione per tutto il personale dipendente e per i consiglieri sulle tematiche dell’anticorruzione, trasparenza e privacy. LRPCT si impegna a verificare che venga applicato quanto appreso e di verificare l’obbligatorietà del corso di aggiornamento per l’anno 2024. (Vedi Scadenzario 2024).

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT e del suo aggiornamento.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione, il PTPCT, una volta deliberato ed adottato con le modifiche necessarie approvate, viene pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Anticorruzione”.

# Parte speciale: mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato nel par. 5.1, sono stati scomposti ed esaminati separatamente in relazione al diverso livello di esposizione al rischio.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente particolare attenzione è stata rivolta ai processi che rientrano nella competenza dell’area giuridica, e, per quanto riguarda l’area gestionale, ai processi di scelta del personale ed agli affidamenti di lavori, servizi e forniture – (con riserva sotto questi ultimi profili di un maggior approfondimento).

Verranno analizzati nel dettaglio i seguenti processi:

1. Pareri sulla Normativa
2. Provvedimenti amministrativi di Iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti Albo avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato

B1) Provvedimenti amministrativi di rilascio di certificati

B2) Provvedimenti amministrativi di vaglio domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato

1. Attività consultiva qualificata
2. Attività in materia di formazione
3. Attività in materia di conciliazione
4. Attività in materia di reclutamento del personale
5. Attività in materia di conferimento degli incarichi
6. Provvedimenti amministrativi di incasso quote degli iscritti

Si rammenta che dal 2018, nell’ambito delle attività di applicazione della normativa GDPR, è stato ideato e compilato e manutenuto aggiornato il Registro dei Trattamenti. Si è ritenuto utile partire dalla medesima mappatura dei processi sopra riportata al fine di integrare i due modelli e arricchire reciprocamente delle informazioni richieste.

Di seguito Si richiama lo schema del Registro dei trattamenti in particolar modo per i campi descrizione dei processi e finalità del trattamento che riteniamo possano completare e integrare l’analisi dei processi del presente piano.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI AREA GIURIDICA** | | | | | | | | | |
| **ANALISI PROCESSI** | | | | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** | | | **MISURE** | | |
| **Processo sensibile** | **Sub-Processo sensibile** | **Descrizione attività sensibile** | **Destinatari** | **Reato ipotizzabile o malfunzionamento** | **Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato** | **Misure preventive in atto** | **Misura** | **Responsabili** |  |
| **Attività consultiva** | 1. **Pareri sulla normative** | Rilascio di pareri ed indicazioni ai fini della corretta interpretazione della normativa (legge n. 247/2012), sempre che non si tratti di parere che per la loro valenza siano di competenza del CNF | Soggetti iscritti all’albo o esterni che rientrano nel campo di  applicazione della normativa legge n. 247/2012 | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);  Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p);  Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);  Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.);  Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);  Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);  Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).  FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL’ESERCIZIO DEL PARERE PER FINI CONTRARI A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE  GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO; BASSO | Mancato rilascio di parere o rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio o di svantaggio | Rigido rilascio dei pareri solo nei limiti previsti dalla legge e pubblicazione dei pareri sul sito web dell’Ordine laddove di interesse generale in apposite aree del sito web  Istruttoria che coinvolge più soggetti (del Consiglio e del personale) sistema di controllo su due livelli | Rotazione dei responsabili | Consiglio |  |
| Verifica del rispetto dei tempi procedimentali dei quesiti a priorità 1 (più elevata) | Consiglio |  |
| Verifica del rispetto dei tempi procedimentali dei quesiti a priorità 2 | Consiglio |  |
| Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web | Consiglio |  |
| Reingegnerizzazione dei processi di gestione dei quesiti | Consiglio |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANALISI PROCESSI** | | | | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** | | | **MISURE** | | |
| **Processo sensibile** | **Sub-Processo sensibile** | **Descrizione attività sensibile** | **Destinatari** | **Reato ipotizzabile o malfunzionamento** | **Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato** | **Misure preventive in atto** | **Misura** | **Responsabili** |  |
| **Attività deliberante** | 1. **Provvedimenti amministrativi di Iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti Albo avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato**   **B1) Provvedimenti amministrativi di rilascio di certificati**  **B2) Provvedimenti amministrativi di vaglio domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato** | Verifica sulla corretta sussistenza dei presupposti di legge | Soggetti iscritti all’albo o esterni che rientrano nel campo di  applicazione della normativa legge n. 247/2012 | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);  Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p);  Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);  Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.);  Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);  Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);  Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).  B-B2) FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL’ESERCIZIO DEL POTERE DAL CONSIGLIO  GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO  B1) FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL’ESERCIZIO DEL POTERE DEL SEGRETARIO  GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO : MEDIO  B2) ABUSO NEL RILASCIO DELL’OPINAMENTO IN VIOLAZIONE DEI CRITERI PREVISTI PER L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI  GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO | Mancata o carente verifica dei presupposti di legge | Sistema di deliberazione collegiale previa istruttoria da parte della segreteria e del consigliere segretario  Standardizzazione del processo | Definizione di livelli di priorità degli atti. | Consiglio |  |
| Verifica del rispetto dei tempi procedimentali | Consiglio |  |
| B)Digitalizzazione del processo di inoltro delle domande. Da gennaio 2022 attraverso Sfera  Pubblicazione sul sito istituzionale dei requisiti di iscrizione e del contributo di iscrizione con i relativi moduli.  Assunzione della delibera al massimo nella seconda adunanza del consiglio successiva alla presentazione della domanda di iscrizione.  B1) rilascio della certificazione al massimo entro una settimana dalla presentazione della domanda  B2) Verifica puntuale dei requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio; deposito in via telematica delle pratiche di GP | 1. Consiglio   B1) Consigliere Segretario- Consiglio  B2) Consigliere di turno relatore dell’istanza, Consiglio, Segretario |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANALISI PROCESSI** | | | | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** | | | | **MISURE** | | |  |
| **Processo sensibile** | **Sub-Processo sensibile** | **Descrizione attività sensibile** | **Destinatari** | | **Reato ipotizzabile o malfunzionamento** | **Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di**  **reato** | **Misure preventive in atto** | | **Misura** | **Responsabili** | |
| 1. **Attività consultiva qualificata** | Liquidazione  Parcelle | Pareri ai sensi dell’art. 13 comma 9 legge n. 247 2012 | Iscritti all’albo anche su invito del cliente | | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p);  Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);  Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);  Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);  Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio.  Omissione (art. 328 c.p.).  ABUSO NEL RILASCIO DELL’OPINAMENTO IN VIOLAZIONE DEI CRITERI PREVISTI dal D.M. 55/2014  GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO | Rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le competenze effettivamente spettanti | Assegnazione della pratica al  Responsabile in base al valore;  Sistema di controllo su più livelli a seconda del valore; contraddittorio con il privato laddove richiesto. | | Eliminazione del controllo monocratico.  La conversione del Protocollo per la liquidazione parcelle in Regolamento è avvenuta come previsto nel piano 2019-2021  Il RPCT ha provveduto nel corso del 2021 a verificare il rispetto delle misure indicate nel Regolamento e a verificare le tempistiche di svolgimento del processo.  Dal 2022 attivata modalità di deposito stanze di Liquidazione parcelle in via telematica attraverso Sfera. Monitoraggio andamento in 2024 | Consiglio- Commissione liquidazione parcelle  Consiglio Commissione liquidazione parcelle | |
| Sistematica applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| **ANALISI PROCESSI** | | | | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** | | | | **MISURE** | | | |
| **Processo sensibile** | **Sub-Processo sensibile** | **Descrizione attività sensibile** | **Destinatari** | | **Reato ipotizzabile o malfunzionamento** | **Possibili comportamenti**  **che integrano la fattispecie di**  **reato** | **Misure preventive in atto** | | **Misura** | **Responsabili** |  |
| **D) Attività in materia di formazione**  **(attività delegata alla Fondazione Forense di Monza)** | Accreditamento corsi e convegni | • esame e valutazione della domanda di accreditamento dei soggetti terzi diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione;  • esame e valutazione delle offerte formative e l’attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;  • vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione ai sensi dell’art. 7, co. 2, DPR 137/2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o degli Ordini e Collegi territoriali;  • organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali. | Singoli, Enti, associazioni, anche costituiti in forma di società. | | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p);  Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);  Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);  Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);  Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio.  Omissione (art. 328 c.p.).  ABUSO NELL’ESERCIZIO DEL POTERE DAL CONSIGLIO, VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ACCREDITAMENTO  GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO | Possibili eventi rischiosi:  • alterazioni documentali volte a favorire l’accreditamento di determinati soggetti;  • mancata valutazione di richieste di accreditamento, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;  • mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;  • mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione.  • inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio  Nazionale e/o degli Ordini e Collegi territoriali; | Assegnazione della pratica alla CAL, previa istruttoria del personale dipendente;  Sistema di controllo CAL | | • controlli a campione sull’attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti (vedi analisi crediti a fine di ogni anno);  • introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine dell’evento;  • rotazione dei soggetti formatori compatibilmente con l’offerta sul territorio;  • controlli sulla persistenza dei requisiti dei soggetti erogatori di formazione. | Presidente e Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense  Commissione accreditamento locale  Consiglio dell’Ordine per gli accreditamenti degli eventi in materia obbligatoria |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| **ANALISI PROCESSI** | | | | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** | | | | **MISURE** | | | |
| **Processo sensibile** | **Sub-Processo sensibile** | **Descrizione attività sensibile** | **Destinatari** | | **Reato ipotizzabile o malfunzionamento** | **Possibili comportamenti**  **che integrano la fattispecie di**  **reato** | **Misure preventive in atto** | | **Misura** | **Responsabili** |  |
| **E) Attività in materia di conciliazione** | Conciliazione tra Colleghi e soggetti terzi | Attività di contemperamento di interessi contrapposti anche di natura patrimoniale | Iscritti e soggetti terzi | | ABUSO DEL POTERE ANCHE SUGGESTIVO VERSO UNA DELLE PARTI IN CONTESA PER AGEOLARE L’ALTRA  GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO | Conciliazioni che avvantaggiano l’iscritto | Assegnazione a singolo consigliere  (salvo casi di particolare delicatezza) | | Dal 1/1/2019 attività trasferita in seno a Fondazione Forense che ha deliberato appositi Regolamenti attuativi per area di attività.  Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento delle questioni ad una specifica commissione e cda.  Revisione complessiva di: Regolamento con successiva approvazione del ministero, della modulistica, dei protocolli interni ed esterni  Revisione dei processi e dell’iscrizione in seguito a Riforma Cartabia | Commissione Organismo di conciliazione, Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense di Monza |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI AREA GESTIONALE e CONTABILITA’** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ANALISI PROCESSI** | | | | | | | | | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** | | | | **MISURE** | | |  |
| **Processo sensibile** | | | **Sub-Processo sensibile** | **Descrizione attività sensibile** | | **Destinatari** | | | **Reato ipotizzabile o malfunzionamento** | **Possibili comportamenti**  **che integrano la fattispecie di**  **reato** | **Misure preventive in atto** | | **Misura** | **Responsabili** | |  |
| **F) Attività in materia di reclutamento del personale** | | | Selezione |  | | Candidati alla selezione | | | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p);  Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);  Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);  Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);  Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio.  Omissione (art. 328 c.p.).  MANCATA OSSERVANZA DELLE REGOLE CONCORSUALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA NOMINA DELLE COMMISSIONI.  PREDETERMINAZIONE DI PERCORSI AGEVOLATI PER IL PARTECIPANTE AL CONCORSO IN CONTRASTO CON LE REGOLE DI IMPARZIALITA’.  GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO | Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare e inosservanza delll’autovincolo | Attestazione dell’attività a commissione esterna; | | Requisiti di partecipazione predeterminati.  Formazione delle Commissioni di esame tale da impedire rischi di corruzione; cura nella scelta dei componenti. | Consiglio | |  |
|  |  | |  |
| **ANALISI PROCESSI** | | | | | | | | | **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO** | | | | **MISURE** | | |  |
| **Processo sensibile** | | | **Sub-Processo sensibile** | **Descrizione attività sensibile** | | **Destinatari** | | | **Reato ipotizzabile o malfunzionamento** | **Possibili comportamenti**  **che integrano la fattispecie di**  **reato** | **Misure preventive in atto** | | **Misura** | **Responsabili** | |  |
|  | 1. **Attività in materia di conferimento incarichi (\*)** | Individuazione dell’incaricato | | |  | | Soggetti interessati al conferimento dell’incarico | Idem  CONFERIMENTO DI INCARICO NON NECESSARIO CON MOTIVAZIONE APPARENTE  GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: MEDIO | | Affidamento del servizio a soggetto/i non qualificati  Individuazione del tipo di servizio o fornitura con modalità diretta a creare vantaggi personali.  Fissazione di requisiti soggettivi di partecipazione in modo da favorire uno specifico partecipante.  Requisiti di presentazione e valutazione delle offerte distorte per favorire un soggetto. | | Assegnazione in sede Consiliare | Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento della questione all’organo collegiale  Individuazione precisa dell’incarico da affidare a terzi e motivazione concludente e specifica delle ragioni che inducono il Consiglio ad affidare a terzi incarico particolare.  Revisione ed approvazione di regolamento di amministrazione e contabilità per Ordine e per Fondazione (approvato a dicembre 2021).  Delibera di fissazione del servizio/fornitura con le ragioni specifiche della scelta e con il format previsto dal nuovo regolamento.  Scelta del fornitore sulla scorta del miglior rapporto fiducia/qualità/costi.  Fissazione di requisiti standard per la presentazione di offerte. | Consiglio (e/o Consigliere da questo delegato) |
|  | 1. **Provvedimenti amministrativi di incasso quote degli iscritti** | Individuazione dell’incaricato | | |  | | Iscritti | ABUSO DI POTERE DIRETTO A PRIVILEGIARE ALCUNI ISCRITTI  GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: ALTO | |  | | Assegnazione in sede Consiliare | Relativamente al recupero crediti per le quote non incassate: fissazione generale dei criteri di gestione del recupero credito e dei comportamenti aventi natura di obbligo a carico dell’iscritto con motivazione specifica dei provvedimenti da adottare.  L’amministrazione ha strutturato un sistema mensile di reportistica atta a supportare la verifica degli effettivi incassi delle quote sincronizzando i sistemi informativi gestionali e contabili.  Si è stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate al fine di attivare il recupero forzoso tramite iscrizione a ruolo. | Consiglio (e/o Consigliere da questo delegato) |

# Valutazione del rischio ed adozione delle misure di prevenzione

Recependo la proposta del CNF, si è deciso di aggiungere alla metodologia sin ora applicata e sopra sintetizzata nella parte speciale MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI, il modello di valutazione del rischio dei processi tipici dell'Ordine.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettivi discrezionali, si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (basso=0, medio=1, alto=2).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell’area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo (vedasi allegato A).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Richiedente*** | *Valore* |
| Requisiti vincolanti | 0 |
| Requisiti non vincolanti | 1 |
| Nessun requisite | 2 |
|  |  |
| ***Introduzione Procedimento*** | *Valore* |
| Requisiti vincolanti | 0 |
| Requisiti non vincolanti | 1 |
| Nessun requisite | 2 |
|  |  |
| ***Istruttoria*** | *Valore* |
| Regole vincolanti | 0 |
| Regole non vincolanti | 1 |
| Discrezionalità totale | 2 |
|  |  |
| ***Istruttore*** | *Valore* |
| Collegiale | 0 |
| Commissione | 1 |
| Singolo componente | 2 |
|  |  |
| ***Organo Decidente*** | *Valore* |
| Collegiale | 0 |
| Commissione | 1 |
| Singolo componente | 2 |
|  |  |
| ***Decisione*** | *Valore* |
| Regole vincolanti | 0 |
| Regole non vincolanti | 1 |
| Discrezionalità totale | 2 |

All’individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l’applicazione ad ogni processo nell’analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica:

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di ***0,5***, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra ***0,5 e 1***, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di ***1*** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, si analizzi l’allegato A avente ad oggetto la tabella riepilogativa 2024-2026 con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

Si considera, inoltre, parte integrante del presente Piano lo “SCADENZARIO DEGLI OBBLIGHI PER L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE – 2024” che riepiloga le azioni più rilevanti che il Consiglio si propone di attuare nel corso del 2024.

# SEZIONE II - Programma Triennale per la Trasparenza 2024-2026

# Premessa introduttiva

La trasparenza è il presidio fondamentale alla lotta alla corruzione e l’Ordine prosegue a conformarsi ai relativi adempimenti in quanto compatibili.

Si segnala che Anac ha approvato la delibera, n. 777, del 24 novembre 2021, che prevede l’eliminazione di obblighi di pubblicazione e aggiornamento di vari documenti previsti dal Dlgs 33/2013. Particolarmente beneficiati dal provvedimento gli Ordini e i collegi professionali territoriali ([*https://www.anticorruzione.it/-/ordini-e-collegi-professionali-anac-semplifica-procedure-e-adempimenti?redirect=%2Fprimo-piano*](https://www.anticorruzione.it/-/ordini-e-collegi-professionali-anac-semplifica-procedure-e-adempimenti?redirect=%2Fprimo-piano)).

Le semplificazioni sono state elaborate tenendo conto di alcuni principi: compatibilità, ovvero definizione degli obblighi in considerazione dei tratti distintivi che caratterizzano la struttura e le attività svolte dagli Ordini e dai Collegi professionali; riduzione sia degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento che degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi territoriali; semplificazione delle modalità di pubblicazione dei dati; conservazione degli obblighi del d.lgs. 33/2013 assistiti da vincoli specificatamente previsti dal legislatore (sanzioni specifiche o condizioni legali di efficacia).

Tra le misure immediatamente operative vi è l’eliminazione di alcuni obblighi di pubblicazione ritenuti non compatibili con gli ordini e i collegi professionali, come gli atti di programmazione delle opere pubbliche.

L’intento di Anac è di favorire la semplificazione e la sburocratizzazione, prevista anche per alcuni termini di aggiornamento, come la sostituzione della pubblicazione trimestrale con quella annuale. Sono state introdotte semplificazioni pure per alcuni obblighi di pubblicazione previsti per gli ordini e i collegi territoriali, prevedendo la pubblicazione soltanto a livello nazionale. Questo vale per casi come la contrattazione collettiva nazionale, in cui basterà un semplice link al sito dell’ordine nazionale. Tra le novità immediatamente applicabili c’è la riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, in modalità semplificate. Tra questi i dati relativi al bilancio e ai procedimenti amministrativi.

Infine Anac è intervenuta anche con semplificazioni nell’elaborazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Gli obiettivi in materia di trasparenza sono:

a) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale, sia dipendente che non;

b) intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Per dare attuazione all’esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un’apposita sezione denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (raggiungibile al seguente link: <https://www.ordineavvocatimonza.it/it/amministrazione-trasparente/p30>).

In questa sezione dedicata alla Trasparenza, l’Ordine, in qualità di Ente pubblico non economico indipendente ausiliario dello Stato, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2024-2026, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di **accessibilità totale** come disciplinato dalla normativa applicabile (la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016 nonché le delibere dell’Autorità n. 1309 e n. 1310, delibera 777/2021), oltre agli obiettivi individuati dall’Ente.

La sezione definisce le misure, i modi e le iniziative per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

I due istituti che rappresentano la misura più concreta ed utile al fine dell’implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della Legge n.190/2012 sono:

* l’istituto dell’accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del D.Lgs. n. 33/2013;
* l’Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull’apposita sezione del sito internet dell’Ordine, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

L’art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rinnovato e riformato in larga parte dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede, infatti, che *“La trasparenza è intesa* ***come accessibilità totale dei dati e dei documenti*** *detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.*

Con riferimento alle istanze di accesso il RPCT evidenzia che nel corso del 2023 sono pervenute: n.1 istanza di ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI, n. 0 Richieste di ACCESSO CIVICO e di ACCESSO GENERALIZZATO).

La trasparenza e l’integrità, ad opera del D.lgs. n. 97/2016, è parte integrante del PTPCT nella presente “apposita sezione”, espressamente dedicata alla Trasparenza.

Si segnala che l’art. 1, comma 163 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019, n. 160) è intervenuto, modificando gli artt. 46 e 47 del D.lgs. n. 33/2013, in materia di inadempimento e sanzioni connesse al diritto di accesso civico ed agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

In particolare, all’art. 46 (che disciplina la responsabilità per la violazione degli obblighi di pubblicazione e accesso civico) viene sostituito il c. 1, con l’introduzione dell’aggettivo “negativa”, per qualificare la valutazione della responsabilità dirigenziale derivante dall'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e dal rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico, cui applicare la sanzione di cui al successivo art. 47, comma 1-bis (anch’esso introdotto con la novella).

Le modifiche all’art. 47 che prevede le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza in casi specifici incidono, invece, sul regime sanzionatorio a carico dei responsabili della mancata comunicazione e pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 4-bis, comma 2, e 14, comma 1-ter del Dlgs. 33/2013 concernenti, rispettivamente, i dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e quelli degli emolumenti complessivamente percepiti dai dirigenti a carico della finanza pubblica.

In pratica, il legislatore differenzia la sanzione amministrativa a carico del responsabile della mancata comunicazione e di quello della mancata pubblicazione di tali dati sul sito “Amministrazione trasparente” (che nel testo vigente è equiparata da 500 a 10.000 euro), lasciandola invariata per la prima violazione e prevedendo, quale novità, per la seconda (quindi per la mancata pubblicazione dei dati) la sanzione amministrativa della decurtazione dal 30% al 60% dell'indennità di risultato o una decurtazione dal 30% al 60% dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza con previsione di pubblicazione del procedimento sanzionatorio sul sito web dell'amministrazione interessata dalla violazione.

La stessa previsione di decurtazione dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta all’art. 47, comma 2, del D.lgs. 33/2013, in riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato di cui all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, laddove la novella sostituisce alla formulazione vigente che prevede per la violazione dei suddetti obblighi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione e degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento o per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento, quella sopra ricordata decurtatoria (dal 30 al 60 per cento) dell'indennità (di risultato o accessoria).

Il legislatore ha, poi, inciso anche sul comma 3 dell’art. 47, estendendo la competenza sanzionatoria dell’Anac a tutte le sanzioni previste dallo stesso articolo (a fronte della formulazione previgente che ne prevedeva invece la competenza solo per l’irrogazione delle sanzioni in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica).

# Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell’ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);

È stato poi consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell’art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

Da ultimo si ritiene utile segnalare che l’Anac con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Le suddette linee guida hanno a oggetto la “definizione delle esclusioni e dei limiti” all’accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza. Si approfondirà il tema al paragrafo 6.3 dedicato all’Accesso civico e Accesso generalizzato.

# Contenuti

Per la redazione di questa sezione dedicata alla trasparenza valgono tutte le indicazioni e riserve già esposte in sede di adozione della sezione dedicata all’anticorruzione e pertanto si riconferma che le due sezioni, come previsione normativa, confluiscono in un unico piano. Si recepiscono le novità normative di cui si è ampiamente parlato nella sezione 1 e nel precedente paragrafo 2.

Relativamente agli obblighi di pubblicazione, si accenna qui che il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 30/12/2019, n.162 (c.d. decreto “Milleproroghe”) ha sospeso fino al 31/12/2020 la vigilanza e le sanzioni sull’applicazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013, comma 1, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo art. 14 del D.lgs. 33/2013 (“le pubbliche amministrazioni”). Si ricorda che i dati di cui all’art. 14 del D.lgs. 33/2013, comma 1, lettera f), sono le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all’art. 2 della L. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 441/1982 medesima, che devono essere oggetto di pubblicazione limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Ad ogni buon conto, sul punto si ricorda che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 241 del 08 marzo 2017, approvava in via definitiva le “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”. Le dette Linee guida estendevano anche agli Ordini e Collegi professionali l’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’al cit. art. 14 cit. ed in particolare veniva affermato che costituissero linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l’organizzazione di tali soggetti (art. 1, cpv. 6).

Il CNF ritenuto che le Linee guida cit. non potessero trovare applicazione per gli Ordini ed i Collegi professionali, in data 22 maggio 2017 proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio. Con pronuncia n. 1735/2018, del 17 gennaio 2018, il Tribunale adito, precisato che le cit. Linee guida ANAC «appaiono riconducibili al novero delle Linee guida “non vincolanti”», affermava che «*è esclusa, poi, una portata immediatamente precettiva, dato che l’influenza diretta di dette Linee guida è valutabile solo attraverso la loro concreta applicazione o attraverso la loro immotivata disapplicazione…*».

In generale il concetto di **trasparenza** amministrativa si esplica attraverso l’accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.

Con riferimento all’analisi precedentemente eseguita delle statistiche di accesso al sito, attualmente non è più possibile provvedervi dal momento che su parere del DPO, Avv. Alice Pisapia, è stato eliminato il riferimento informatico a Google Analitycs.

Per dare attuazione all’esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso grazie al coinvolgimento dei dipendenti alla sempre più completa implementazione dell’area dedicata, nel sito web del Consiglio, dell’apposita Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.

Di seguito la struttura dell'area dedicata Amministrazione trasparente (<https://www.ordineavvocatimonza.it/it/amministrazione-trasparente/p30>) che nel corso del 2020 si è proceduto ad implementare nella nuova struttura del sito secondo lo prescrizioni di legge all’indirizzo istituzionale [www.ordineavvocatimonza.it](http://www.ordineavvocatimonza.it/):

* [Disposizioni generali](http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=803)
* [Organizzazione](http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=804)
* [Consulenti e collaboratori](http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=805)
* [Personale](http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=806)
* [Bandi di concorso, bandi di gara e contratti](http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=807)
* [Enti controllati](http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=808)
* [Attività e procedimenti](http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=809)
* [Provvedimenti](http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=810)
* [Bilanci](http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=811)
* [Beni immobili e gestione patrimonio](http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=812)
* [Servizi erogati](http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=813)
* Controlli e rilievi sull’amministrazione
* [Pagamenti dell'amministrazione](http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=814)
* [Altri contenuti (Anticorruzione](http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=815) e Whistleblowing)

La Sezione *Amministrazione Trasparente* ha un *link*, un *bottone dedicato*, sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferirà l’utente ad una pagina di indice dei singoli argomenti di rilevanza specifica.

All’interno di ogni successivo paragrafo si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d’ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole sotto-sezioni che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l’articolo di riferimento del D.lgs. n. 33/2013).

**A) DISPOSIZIONI GENERALI:**

**Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)**

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio

**B) ORGANIZZAZIONE**

**Dati concernenti i componenti dei consiglieri (Art. 14)**

La sotto-sezione contiene l’indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall’art. 14 d. l.vo 33/2013.

Con riferimento agli obblighi di cui sopra si fa rimando al medesimo art. del detto D.lgs. al co. 1 che limita l’obbligo di pubblicazione agli enti locali, stato e regioni; e al co.1 bische deroga l’obbligo della pubblicazione dei dati patrimoniali nel caso di incarichi conferiti a titolo gratuito.

**C) CONSULENTI E COLLABORATORI**

**Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)**

La sotto-sezione contiene l’indicazione della denominazione dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall’art. 15 d. l.vo 33/2013.

**D) PERSONALE**

**Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21).**

La sotto-sezione indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con l’indicazione del costo complessivo del personale diviso per aree professionali.

Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l’assunzione del personale.

La pagina indica gli eventuali premi concessi ai dipendenti con la indicazione della misura complessiva.

Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell’ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

Si precisa che l’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l’art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016.

**E)** [BANDI DI CONCORSO, BANDI DI GARA E CONTRATTI](http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=807)

La sotto-sezione indica gli estremi di eventuali bandi di concorso aperti dall'ente,

**F) ENTI CONTROLLATI**

**Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)**

La sotto-sezione riporta un collegamento all’area della Fondazione Forense di Monza, ente controllato del Coa Monza.

**G) ATTIVITA' E PROCEDIMENTI**

**Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)**

Gli obblighi di cui all’art. 23 del d. lgs. 33 del 2013 sono stati semplificati dall’art. 22 del d. lgs. 97 del 2016 che ne semplifica le previsioni in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l’obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l’assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l’obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall’articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013.

Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Viene, altresì, eliminato l’obbligo di pubblicarne il contenuto, l’oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

La sotto-sezione contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedulare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto, concernenti:

a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

**H) PROVVEDIMENTI**

**Dati aggregati relativi all’attività amministrativa (Art. 24)**

**La presente previsione è stata abrogata dal d. lgs. 97 del 2016 - art. 43**

**I) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26) con la pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27)**

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la co-organizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l’elencazione dei dati del soggetto beneficiato.

L’articolo 23 del d. lgs. 97 del 2016, intervenendo sull’articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l’obbligo della rilevazione d’ufficio e la segnalazione all’ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.

Non è presente una sezione dedicata sul sito istituzionale ma il dato viene riportato con apposito paragrafo nella sotto-sezione PAGAMENTI DELL’ORGANIZZAZIONE

**L) BILANCI**

**Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)**

La pagina contiene i il *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall’Assemblea degli iscritti sia di Ordine degli Avvocati di Monza che di Fondazione Forense di Monza.

**Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)**

La sotto-sezione contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

**M) BENI IMMOBILI e GESTIONE DEL PATRIMONIO**

**Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)**

Riporta il dettaglio dei canoni di locazione dell’ente non essendo lo stesso proprietario di beni immobili.

**N) SERVIZI EROGATI**

**Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)**

La sotto-sezione contiene:

a) i costi contabilizzati, con evidenza di quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Questa sezione non è realizzata nel sito in quanto l’Ordine eroga solo servizi istituzionali.

**O) CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE**

**Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati (art. 35)**

La pagina web contiene i dati previsti dall’art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio.

In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all’albo ed al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio.

Dovrebbero venire pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac‐simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d. l.vo 33/2013;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

La sotto-sezione rimanda ai *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

Questa sezione non è implementata ed allo stato ricomprende solo le Griglie Rilevazioni\_Ordine Avvocati Monza e Fondazione Forense Monza, i Documenti di attestazione Ordine Avvocati di Monza e Fondazione Forense. le Schede di sintesi sulla rilevazione - Ordine Avvocati di Monza e Fondazione Forense di ogni anno.

Il RPCT si incarica di studiare nel corso del 2024 la fattibilità del completamento della sezione (Vedi Scadenzario 2024).

**P) PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Dati relativi alle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36** **del D.Lgs. n. 33/2013)**

La sotto-sezione contiene i dati e le informazioni previste dall’art. 5 d. l.vo 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l’erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l’identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell’interessato nonché l’attivazione del POS. Attualmente è possibile pagare con contanti, assegni e Pos anche se è ormai attivo il sistema PagoPa per il pagamento delle quote di iscrizione annue.

**Q) ALTRI CONTENUTI**

La sottosezione contiene le Relazioni annuali dell’RPCT e le relative schede nei formati ANAC

# Procedimento di elaborazione e adozione del programma

# Gli obiettivi strategici e operativi e il collegamento con la programmazione delle Performance

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato avviato con la fissazione di un obiettivo strategicoda realizzare nel triennio 2024 – 2026 ed in linea con i piani precedenti, che può essere così sintetizzato:

*“promuovere l’innovazione, l’efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell’accesso alle informazioni dell’Ente mediante l’utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività”*

Gli obiettivi operativi sono:

1. ***Individuare e pubblicare “dati ulteriori****”***.** Si tratta di dati scelti dall’Ente in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L’obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dall’Ente nei limiti, comunque di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dell’Ente.
2. ***Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo*.** Come già accennato, si è previsto di inserire negli obiettivi di miglioramento del 2024 la progettazione di una sorta di mappatura delle informazioni da pubblicare con relativa indicazione della tempistica e del referente incaricato.
3. ***Progettare un efficiente sistema di accesso generalizzato.***

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, l’ANAC suggerisce l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

Su proposta del RPCT il Consiglio nel 2018 ha deliberato l’adozione di un REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO, il quale dovrà essere eventualmente oggetto di verifica per attestarne la necessità di aggiornamento in ottica GDPR o di altro.

# Uffici e personale coinvolti nell’individuazione dei contenuti del Programma

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Consiglio, nella redazione del Programma, sono stati consultati i Consiglieri e una rappresentanza del personale dipendente che hanno potuto prendere visione della bozza.

Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell’anno per l’aggiornamento del Programma, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli *stakeholder* per migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

# Categorie di dati e informazioni da pubblicare

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l’Ente intende pubblicare e aggiornare periodicamente nel proprio sito nella sezione “Amministrazione trasparente - Piano Anticorruzione”.

Nella tabella sono indicati i referenti per l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati. La pubblicazione è effettuata dall’ufficio amministrativo.

**Tabella - Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente – Piano Anticorruzione”, referenti e scadenze ai fini della pubblicazione**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)** | **Denominazione sotto-sezione 2 livello**  **(Tipologie di dati)** | **Referenti dell'elaborazione ed aggiornamento** | **Scadenze ai fini della pubblicazione** |
| Disposizioni generali | PTPCT | RPCT | 31 gennaio |
| Atti a valenza generali per gli iscritti | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo | 15 giorni dall'approvazione |
| Articolazione degli uffici  Telefono e posta elettronica | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo  Ufficio amministrativo | entro 15 giorni dall'eventuale aggiornamento entro 5 giorni dall'eventuale aggiornamento |
| Consulenti e collaboratori | Incarichi | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo | entro 10 giorni dalla deliberazione finale dell'Ente |
| Dipendenti | Personale a tempo indeterminato  e personale a tempo determinato  Tassi di assenza | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo  Segreteria Generale - Ufficio amministrativo | entro 15 giorni dall'eventuale variazione |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) |  | entro 15 giorni dall’approvazione dell'autorizzazione |
| Bandi concorso per la selezione del personale |  | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo | entro 5 giorni dell'approvazione |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandi di gara e contratti | Bandi di gara  (se applicabile) | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo | entro 3 giorni dall'approvazione |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Tesoriere – Ufficio Amministrativo | entro 10 giorni dall'approvazione |
| Pagamenti compensi dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Ufficio amministrativo | entro il 31 gennaio |
|  | Partecipazione a convegni fuori sede dei componenti del Consiglio | Segreteria generale - Ufficio amministrativo | entro 30 giorni dallo svolgimento dell’evento |
| Doni ricevuti dai componenti e dai dipendenti in ragione dello svolgimento di attività istituzionali | Ufficio amministrativo su comunicazione dell’interessato | entro il 30 giugno |

# 

# Iniziative di comunicazione del programma triennale

# Iniziative di comunicazione all’interno della struttura operativa

La comunicazione della Sezione della Trasparenza quale specifica sezione del PTPCT viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPCT.

Entro 15 giorni dall’adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il responsabile della trasparenza illustra i relativi contenuti ai componenti della struttura operativa evidenziando i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell’attuazione del Programma.

### 

# Comunicazione verso i portatori d’interesse esterni

Come già indicato, la sezione della trasparenza è integrata nel Piano dell’anticorruzione e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente

# Accesso Civico e accesso generalizzato

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016, l’accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all’amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni “documento, informazione o dato” detenuto dalla pubblica amministrazione.

Rammentiamo, nella fattispecie come:

• fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seguenti della Legge n. 241/1990 e regolamentato dal DPR n. 184/2006;

• con l’emanazione del D.lgs.33/2013 è stato introdotto l’accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo comune.

• Il D.lgs. n. 97/2016, modificando il D.lgs.33/2013, introduce l’accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di “Amministrazione Trasparente”.

* l’ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Le suddette linee guida hanno a oggetto la “definizione delle esclusioni e dei limiti” all’accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza.

Tale nuova tipologia di accesso (d’ora in avanti “ACCESSO GENERALIZZATO”), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso civico”) previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso generalizzato.

L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso documentale”). La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Dunque, l’accesso agli atti di cui alla Legge n. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

In sostanza, con l’accesso generalizzato, come già evidenziato, essendo l’ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell’attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.

Sotto il profilo dell’ambito oggettivo, l’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente “ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (fra cui anche gli Ordini), ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati.

Il decreto trasparenza ha previsto, all’art. 5 -bis, comma 2, che l’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè:

a) protezione dei dati personali

b) libertà e segretezza della corrispondenza

c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali

Ai fini della completa attuazione delle disposizioni sull’accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al RPCT, secondo i moduli di richiesta di “accesso civico “e “accesso generalizzato” pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente.

Nel corso dell’anno 2018 l’Ordine degli Avvocati di Monza si è dotato di un regolamento unitario sull’esercizio del diritto di accesso.

<https://www.ordineavvocatimonza.it/media/amministrazione-trasparente/corruzione/REGOLAMENTO%20ACCESSO%20ATTI.pdf>

Si informa che non è stata attivata un’apposita casella email dedicata alle richieste di accesso civico e di accesso generalizzato, in quanto si è ritenuta bastevole alla funzione la casella istituzionale [info@ordineordineavvocatimonza.it](mailto:info@ordineordineavvocatimonza.it) o all’indirizzo pec: [segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it](mailto:segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it).

# Attestazione

Si attesta che il presente Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza ed integrità è stato redatto dal sottoscritto Responsabile per la Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza nominato giusta Delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza in data 01/03/2023 ed è stato sottoposto nella sua attuale forma che lo ha visionato in bozza in data ………………. ed approvato in via definitiva in data ………...

Si attesta altresì che il presente Piano Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha validità triennale decorrente dal momento della sua adozione da parte del Consiglio e potrà essere oggetto di modifica e/o integrazione laddove sarà reso necessario:

* Da modifiche legislative e/o regolamentari attributive di nuove competenze ai Consigli dell’Ordine Forense
* Da modifiche normative in tema di prevenzione della corruzione;
* Da necessità determinate da nuove forme di corruzione, non prevedibili allo stato; ovvero nuovi fattori di rischio che possano richiedere modifiche e/o integrazione delle misure di prevenzione adottate; ovvero in caso di accertamento di significative violazioni e mutamenti dell’organizzazione.

Monza, ………………………

Firma del Responsabile  
Dr Marco Orlandi